

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## LXXXIV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1107
<b>Comunicazione del Presidente :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1107
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2219-B). . . . .	1108
PRESIDENTE . . . . .	1108, 1111, 1114, 1118, 1122, 1123, 1125, 1127, 1130, 1134, 1135
BORGHI . . . . .	1118
BUZZI . . . . .	1122, 1132, 1133
CAIAZZA . . . . .	1118
CODIGNOLA . . . . .	1110, 1115, 1119, 1126, 1131, 1133
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1110, 1114, 1120, 1122, 1124, 1127, 1132
FINOCCHIARO . . . . .	1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1124, 1127, 1129
GIUGNI LATTARI JOLE . . . . .	1116, 1117
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	1108, 1111, 1112, 1118, 1119, 1120, 1124, 1131
MAGRÌ . . . . .	1115, 1123, 1128, 1135
NICOLAZZI . . . . .	1125, 1131

PAG.

PICCIOTTO . . . . .	1111, 1112, 1124, 1129, 1130, 1131
ROMANATO . . . . .	1117, 1118
SERONI . . . . .	1127, 1130, 1133, 1135
TEDESCHI . . . . .	1135
VALITUTTI . . . . .	1114, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1131, 1135
<b>Votazione segreta :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1135

**La seduta comincia alle 9,45.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Di Lorenzo.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Moro Dino e Rampa sono sostituiti rispettivamente dai deputati Baldani Guerra e Nannini per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2219-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bellisario, Baldini, Spigaroli, Picardi, Celasco, Indelli, Tiberi, Limoni, Valmarana, Conti, Coppo, Angelini Cesare, Bartolomei, Gatto Eugenio, Venturi, Piasenti, Pignatelli, Lombardi, Crespellani, Agrimi, Deriu, Molinari, Spasari, Oliva, Zaccari, Militerni: « Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », n. 2219-B.

La proposta di legge, già da noi approvata nella seduta del 15 aprile 1966, ci torna con alcuni emendamenti proposti dal Senato.

Prego l'onorevole Leone Raffaele di voler riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'esame preciso, dettagliato, del testo inviatoci dal Senato dimostra che ci sono due ordini di emendamenti. Ci sono emendamenti soltanto formali e ci sono emendamenti di natura sostanziale, che toccano però soltanto due punti:

Dall'analisi complessiva della proposta di legge, devo riconoscere che la sostanza non è mutata. I principi fondamentali ispiratori della proposta Bellisario, così come l'ha reimpostata la Camera, restano immutati.

Un primo principio era che gli abilitati per l'istruzione secondaria di primo grado entrano in ruolo a seguito di particolari graduatorie, purché abbiano due anni di insegnamento — nel periodo dal 1949 al 1961 — e un anno di insegnamento — nel periodo dal 1961 al 1966 — con qualifica non inferiore a buono.

Il secondo motivo ispiratore del provvedimento era che, oltre all'immissione degli abilitati nell'istruzione secondaria di primo grado, fosse consentita la possibilità, per coloro che erano abilitati (o sono abilitati) all'istruzione secondaria di secondo grado, di ottenere il comando, pur rimanendo di ruolo nelle cattedre di istruzione secondaria di primo grado.

Il terzo motivo innovatore che noi introducemmo fu quello che riguardava una sessione speciale di abilitazione per i maestri laureati che avessero avuto un quadriennio di insegnamento nel ruolo di istruzione primaria e i professori laureati con un quadriennio di insegnamento nell'istruzione secondaria.

Questi motivi fondamentali del provvedimento sono rimasti sostanzialmente intatti. Ho detto di proposito « sostanzialmente » perché alcuni emendamenti toccano la sessione di abilitazione riservata ai laureati maestri e ai laureati non maestri che abbiano insegnato un quadriennio nella scuola secondaria di primo o di secondo grado.

Enunciati i principi fondamentali che sono rimasti immutati, vorrei suggerire alla Commissione di seguirmi nell'esame degli emendamenti apportati.

All'articolo 1 sono stati apportati due emendamenti, ma puramente formali. Gli onorevoli colleghi ricordano come, dopo una certa discussione, fosse stato introdotto, da parte nostra, l'inciso « essendo in possesso di abilitazione », inciso che mancava nel testo inviatoci dal Senato. Ebbene, questa volta il Senato stesso ha cancellato detto inciso per riportarlo, mutato (« e che siano in possesso dell'abilitazione richiesta »), dopo le parole « ..o di istruzione artistica ».

In ogni caso — ed è facile verificarlo rileggendo il resoconto stenografico — la sostanza è rimasta identica.

Ed allora perché avrebbero innovato? Dalla lettura del resoconto sommario dei lavori della VI Commissione del Senato, si ricava che i motivi sono di natura stilistica. Al secondo comma del primo articolo, i colleghi del Senato hanno voluto rendere esplicito quello che noi avevamo implicitamente detto. Si era cioè affermato che le disposizioni del primo comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nello stesso anno in cui hanno prestato servizio. Tutti intendemmo, però, che tale comma si riferiva a coloro che stavano già sostenendo gli esami di abilitazione. I colleghi della VI Commissione del Senato hanno ritenuto di rendere esplicito il riferimento a questa sessione di esami di abilitazione. Da qui il richiamo « ... che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965 ».

All'articolo 2, il Senato ha introdotto il richiamo relativo alla regione autonoma della Valle d'Aosta. In verità, noi ritenevamo che il riferimento alla Valle d'Aosta fosse implicito nella formulazione del secondo comma dell'articolo di cui trattasi: « ...il Ministro della pubblica istruzione fisserà... le modalità del concorso nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia... ». I colleghi senatori hanno ritenuto di rendere esplicito tutto questo, dal momento che, a

stretto rigore, la Valle d'Aosta non è una provincia ma una regione autonoma.

Dove invece sono state apportate delle vere innovazioni è all'articolo 3, il quale ha subito peraltro anche modificazioni di forma, e direi — mi perdonino i colleghi senatori — sottili e non rilevanti. Al comma secondo ed all'ultimo comma del testo da noi approvato si diceva « nelle scuole professionali ». La Commissione del Senato ha ritenuto di dover modificare l'espressione in « nella scuola professionale ». Al terzo comma, da parte nostra si era parlato di « ...insegnanti in possesso dei requisiti »; i colleghi senatori hanno preferito dire « ...insegnanti che abbiano i requisiti ».

Sottolineo ora le due innovazioni sostanziali, apportate all'articolo 3, riferentisi peraltro a problemi che noi avevamo esaminato. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che addirittura io mi feci promotore di un ordine del giorno relativo a discipline non incluse in questo provvedimento. A me ed ai colleghi sembrò difficile poter includere nel testo della proposta di legge, tra i soggetti ammessi a godere dei benefici ad esso relativi, gli insegnanti di storia dell'arte, gli abilitati in fisica e chimica ed in alcune altre discipline. Proprio perché ci sembrò che non ci fosse il collegamento con una delle discipline coincidenti con le discipline insegnate nella scuola secondaria di primo grado.

I colleghi del Senato, comprendendo questa difficoltà, hanno esplicitamente indicato alcune di queste abilitazioni, sicché per legge si innova sulle classi di concorso, ma solo ai fini dell'inclusione di abilitati specifici di storia dell'arte e di fisica e ai fini del conseguimento del beneficio di cui al primo articolo di questo provvedimento. Il Senato ha soppresso l'espressione introduttiva del quarto comma, conservandola però nella seconda parte dello stesso comma, forse per ragioni stilistiche, aggiungendo però — ecco la sostanziale differenza — l'abilitazione in fisica.

I senatori hanno aggiunto poi un altro comma riguardante la storia dell'arte. I colleghi del Senato hanno così accettato l'auspicio che fu unanime di questa Commissione, di considerare anche la storia dell'arte come materia in qualche modo avente qualcosa di coincidente con le altre: latino, italiano, storia e geografia ed educazione civica della scuola secondaria di primo grado o scuola media. Il nuovo comma recita: « L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino,

la storia, l'educazione civica e la geografia ». E non si poteva innovare che con questa espressione, perché, se si fosse fatto riferimento soltanto alle tabelle delle classi di concorso, non ci sarebbe stata la possibilità di agganciamento, essendo esplicita la dizione per i licei classici. Si è fatta, cioè, una *commixtio* tra il titolo di abilitazione e il titolo originario posseduto. Noi li abbiamo considerati distinti, il Senato li ha unificati.

Ancora un altro comma il Senato ha aggiunto: « gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano ». Noi pensavamo che questo fosse implicito; il Senato lo ha reso esplicito.

L'articolo 4 non è stato modificato.

L'articolo più tormentato è stato l'articolo 5, e a questo proposito devo fare una brevissima premessa. Il Senato si è molto occupato di due articoli, che noi avevamo radicalmente mutato rispetto agli articoli precedentemente approvati dal Senato stesso, gli articoli 5 e 7.

L'articolo 5 si supponeva che sarebbe stato modificato, perché è precisato il tentativo fatto — e a mio avviso riuscito, ma nonostante le modificazioni apportate dal Senato — di non svuotare completamente l'istruzione secondaria di secondo grado degli abilitati e degli idonei che vi possono essere, ma di consentire loro che, pur diventando di ruolo nell'istruzione secondaria di primo grado (cioè nella scuola media), possano rimanere ad insegnare nell'istruzione secondaria di secondo grado (cioè negli istituti superiori). Il concetto, che non era nella originaria proposta Bellisario, è stato accettato dal Senato, anche se in qualche modo modificato, principalmente nella considerazione dello stato giuridico, e, più che in questa, nella considerazione dello stato economico.

Vi è inoltre un'aggiunta che a me pare, almeno in questo momento, non applicabile e inutile. Forse potrà diventare applicabile negli anni che verranno. Il concetto nuovo aggiunto è che è consentito ai professori abilitati nell'istruzione secondaria di secondo grado di diventare di ruolo nell'istruzione secondaria di primo grado e avere il comando al superiore, però, per così dire, in coda, ove ci siano graduatorie di abilitati per ogni provincia. Non si vuole cioè innovare sulle ordinanze, che sono divenute ormai una prassi lunga della nostra Repubblica. Ho detto che ciò mi pare in questo momento inutile, perché

non credo che ci siano degli abilitati al superiore, che rinuncino a godere dei benefici di questa legge e non finiscano coll'accettare di diventare di ruolo nell'istruzione secondaria di primo grado, avendo il comando nell'istruzione secondaria di secondo grado, per cui quelle graduatorie si dovrebbero svuotare ed esaurire. Può darsi che tra qualche anno ci possano essere coloro che otterranno le abilitazioni, ma in questo caso precederebbero però gli abilitati del superiore che diventano di ruolo nell'inferiore.

Nello stesso articolo 5 noi avevamo considerato con esplicita dizione coloro che entrano in ruolo per effetto della presente legge e coloro che entreranno in ruolo per effetto ancora delle graduatorie non esaurite della legge n. 831 del 1961. Il Senato non fa più richiamo a queste due categorie e chiama tutti gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale esigendo inoltre che essi abbiano superato il periodo di straordinariato. I colleghi ricorderanno che invece la Camera aveva suggerito che il periodo di straordinariato poteva essere fatto anche nella zona di comando. Possiamo accettare questa restrizione che in fondo può essere sopportata dagli insegnanti che saranno comandati.

È stato soppresso il terzo comma dell'articolo 5 ed anche il quarto comma che riguardava il limite del comando negli istituti professionali alle persone che attualmente insegnano. Il Senato lo ha fatto perché, a suo parere, non ci sarebbero abilitati presentemente nell'istruzione professionale che non restino in carica. Cioè verrebbero estromessi da questi istituti coloro che, avendo un tipo di abilitazione, si trovano per caso quest'anno ad insegnare negli istituti professionali.

Il comma successivo, con alcune modifiche, è diventato penultimo, avendo il Senato aggiunto un comma relativo al trattamento giuridico ed economico degli insegnanti comandati. Come loro ricorderanno, da parte nostra si era tolto ogni riferimento al trattamento giuridico ed economico, dal momento che ci si riportava alla legge generale. I colleghi del Senato hanno invece voluto introdurre un richiamo ad un provvedimento abbastanza recente, la legge del 4 giugno 1962, n. 585.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno tale provvedimento, di cui fummo tutti un po' autori: è quello relativo alla possibilità, per gli insegnanti elementari, di svolgere la propria attività nella scuola secondaria di primo grado. La citata legge del 1962, all'articolo 2, dice che tali insegnanti conservano, il tratta-

mento giuridico proprio di quelli della scuola secondaria non di ruolo, senza che sia peraltro impedita la loro normale carriera, in ruolo, quali insegnanti elementari. L'articolo 3, sempre del provvedimento cui facciamo riferimento, afferma poi come, in materia di trattamento economico degli insegnanti elementari laureati che vadano ad insegnare nella scuola secondaria di primo grado, in caso di disparità, la differenza tra il trattamento relativo all'istruzione elementare da cui provengono e quello di cui all'istruzione secondaria, debba essere data come indennità ma non cumulabile ai fini della pensione.

I colleghi del Senato hanno inteso porre nella proposta di legge il richiamo esplicito al provvedimento del 1962, il quale, peraltro, era alla base anche del testo da noi approvato. Non si tratta perciò, a rigore, di una vera e propria innovazione.

L'articolo 6 è rimasto identico.

All'articolo 7, oltre ad alcune modifiche di secondaria importanza, ne sono state introdotte due di un certo rilievo. Sono stati, cioè, inseriti in questo articolo due concetti nuovi, uno relativo agli insegnanti elementari laureati ed uno al tipo di abilitazione. Si ricorderà che da parte nostra si era pensato di realizzare una situazione equa stabilendo quattro anni di permanenza nel ruolo dell'istruzione primaria e quattro anni di supplentato o di incarico, rispettivamente per i maestri laureati e per i professori, quale condizione per sostenere l'esame di abilitazione loro riservata. Il Senato ha ritenuto di aggiungere ai quattro anni di servizio nel ruolo dell'istruzione primaria, quattro anni di laurea, che naturalmente possono essere coincidenti o non coi suddetti quattro anni di ruolo. Io non commento.

CODIGNOLA. Che cosa significa tutto questo? Io preferirei un laureato da un anno piuttosto che un laureato da quattro anni.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La preoccupazione che è alla base di quest'ultima modificazione è venuta, in Senato, proprio dalla parte che qui è rappresentata dall'onorevole Codignola. Cercherò di illustrarla.

Qui si dà vita ad un'abilitazione riservata. In quanto tale, significa che si intende favorire un gruppo di persone che debbono essere tutte in condizioni equipollenti fra di loro. Tale gruppo di persone è rappresentato dai laureati da quattro anni che, per quattro anni, hanno insegnato, per incarico, nelle scuole medie, e dai maestri che abbiano almeno per quattro anni insegnato nelle scuole elementari. Se non

si chiedesse a questi ultimi la condizione di essere laureati anch'essi da quattro anni, si verrebbe a creare, nei loro confronti, e rispetto agli altri, una situazione di privilegio che al Senato non è apparsa tollerabile.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. I colleghi del Senato non hanno ritenuto di fare il parallelo fra i termini da noi stabiliti (quattro anni di insegnamento nel ruolo dell'istruzione elementare e quattro anni di supplemento o di incarico nella scuola secondaria), ma fra i titoli (quattro anni di laurea per gli uni e quattro anni di laurea per gli altri).

Il tormentato articolo 7 è stato modificato anche in altra parte. A proposito dell'abilitazione riservata, noi avevamo indicato alcuni termini. Avevamo parlato di « ...sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media ». Il Senato ha ritenuto, innanzi tutto, di dover far cadere quello « speciale », temendo si potesse trattare di una specie di abilitazione didattica. Ha poi soppresso l'accento al programma, sostituendolo con la espressione « ...sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media ».

Ritengo che i colleghi senatori vogliono dire la stessa cosa che abbiamo detta noi. D'altronde, la indicazione della materia, ai fini dell'esame, non dice niente se non accompagnata dal programma.

Al secondo comma dell'articolo 7, dopo la parola « assimilati », la Commissione del Senato ha aggiunto: « per le vedove e gli orfani di guerra ». Ritorna una vecchia questione. Noi abbiamo più volte esplicitamente detto, richiamando al riguardo precise norme, che nella voce « assimilati » sono compresi anche le vedove e gli orfani di guerra. Comunque il Senato ha ritenuto di doverlo precisare. Non mi pare vi possa essere discussione in merito.

All'inizio del terzo comma dello stesso articolo, i colleghi del Senato hanno modificato l'espressione « gli insegnanti di cui al presente articolo » con la seguente: « gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo... ». Hanno, cioè, reso esplicito il riferimento da noi fatto, aggiungendo, ancora, « ...ai fini della nomina in ruolo... ».

Hanno aggiunto, dopo l'ultimo comma dell'articolo 7, una parte formale e una parte sostanziale, ma anche questa di non grande rilievo, che recita: « Anche agli insegnanti di cui al presente articolo, si applicano le norme contenute nel terzo comma del precedente arti-

colo 6 e nel terzo comma del precedente articolo 2 ». Avendo aggiunto anche il terzo comma del precedente articolo 2, la modificazione si rendeva necessaria. Si è voluto aggiungere il terzo comma dell'articolo 2 per fare il richiamo al superamento del limite di età, che era esplicito nell'ultimo comma dello stesso articolo. È un richiamo opportuno perché l'esecutivo non creda che ci siano due differenti impostazioni per l'abilitazione riservata e per l'immissione in ruolo.

L'articolo 8 non ha subito modificazioni.

Dopo questo esame dettagliato, non resta a me che confermare quanto ho detto all'inizio, e cioè che le sostanziali innovazioni, riguardanti gli articoli 5 e 7, sono accettabili e chiedo alla Commissione che approvi definitivamente l'intero testo, perché ogni ulteriore limatura o emendamento, anche migliorativo, renderebbe impossibile l'applicazione della legge per il 1° ottobre, come invece noi tutti avevamo auspicato.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione, mi pare di dover richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la proposta di legge già due volte è stata esaminata dal Senato e torna qui per la seconda volta. Desidero inoltre richiamare l'attenzione della Commissione sull'urgenza del provvedimento, che interessa diverse migliaia di insegnanti, che si augurano che esso possa entrare in vigore al più presto, possibilmente per il prossimo anno.

PICCIOTTO. Non nego che abbiamo provato tutti un senso di meraviglia a trovarci, nel giro di pochi giorni, questo testo così modificato dal Senato. Ciò dico perché, nella prima seduta dedicata dal Senato alla proposta di legge, c'è stata una relazione molto critica ed una serie di interventi dai quali si deduce che tutta la maggioranza ha avanzato riserve e critiche al testo trasmesso dalla Camera, nel senso che esso dovesse essere rivisto e migliorato. La collega Carrettoni ha chiesto nel suo intervento addirittura l'abbinamento con la proposta di legge indicata al Senato col n. 974. C'era un senso di attesa generale: ci si aspettava cioè che il Senato riuscisse a migliorare il nostro testo e decidesse sull'abbinamento alla proposta di legge n. 974, superando così una certa intransigenza che il Governo aveva manifestato continuamente durante il dibattito svoltosi alla Camera.

Invece, ci troviamo, dopo pochi giorni, dinanzi ad un testo approvato, peggiorato di molto, come vedremo, nonostante due modifiche che incontrano senz'altro il nostro consen-

so e che sono — diversamente da quello che dice il collega Leone — modifiche sostanziali. In altre parole, a parte il fatto dell'abilitazione di storia dell'arte, a noi sembra che all'articolo 1 sia stata apportata una modifica sostanziale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Se consulta il testo stenografico, vedrà che non è così.

PICCIOTTO. C'è stato un dibattito nell'ambito della stessa maggioranza tra il collega Codignola ed il rappresentante del Governo, poiché si chiedeva che il servizio dovesse essere stato prestato già col titolo di abilitazione. E in questo senso fu formulato l'articolo 4. Invece, in base al nuovo testo del Senato, è richiesto il servizio indipendentemente dall'anno in cui è stata conseguita l'abilitazione. Questo in effetti permette ad alcune centinaia o ad alcune migliaia in più di abilitati di beneficiare della legge.

Ora, di fronte al fatto che il Senato rapidamente ha deciso, nonostante quella prima seduta molto critica e piena di riserve, io credo che due elementi abbiano importanza: da una parte il richiamo del Governo al realismo e dall'altra l'affermazione del Governo che col 1° ottobre 1966 la legge permetterà già agli abilitati di essere immessi in ruolo.

Noi già votammo contro il testo approvato dalla Camera, pur avendone determinato, condizionato e provocato certi sensibili e positivi mutamenti. Ma abbiamo votato contro quel testo, perché non rispondeva assolutamente alle esigenze reali della nostra scuola. A maggior ragione non possiamo accettare l'attuale testo che, come vedremo, è stato gravemente peggiorato.

Prima però di esprimerci su questi mutamenti, ritengo siano opportune alcune considerazioni sulle affermazioni fatte dal Governo al Senato e che stamattina, indubbiamente, sentiremo ripetere. Il Governo si appella al senso di realismo, senza però spiegare che cosa significhi realismo. Credo che in generale e nel caso specifico realismo per un Governo significhi fedeltà assoluta ai suoi impegni e piena aderenza alla realtà che ci sta davanti.

Noi, nel corso del dibattito svolto su questa proposta di legge, abbiamo documentato continuamente e sistematicamente che, con questo provvedimento, il Governo veniva meno alle indicazioni della Commissione d'indagine, che pure aveva fatte sue, e, in modo particolare, a quelle misure che la Commissione d'indagine aveva indicato come misure eccezionali, di estrema urgenza (relative per

esempio, al servizio pre-ruolo, allo stato giuridico, alla sistemazione degli abilitati, eccetera). Invece, di fatto, ci siamo trovati di fronte ad una posizione intransigente, oggi aggravata dal Senato. Si sostiene valido oggi un principio contrario a quello che la Camera aveva affermato con l'articolo 7, voluto e sostenuto dallo stesso Governo.

A questa critica — lo so — si è obiettato e si continuerà ad obiettare che si tratta di provvedimenti che passo passo verranno adottati. Ma abbiamo risposto, e rispondiamo sempre, che c'è nell'attuale situazione della scuola italiana esigenza di provvedimenti organici, anche se spaziali nel tempo. E anche questo poteva essere un provvedimento organico.

Noi vediamo che si continuano a sfornare leggende, mentre non è stata presentata la legge sullo stato giuridico, non è stato riconosciuto il servizio pre-ruolo, portando a giustificazione argomenti cavillosi, mentre la Commissione di indagine sottolineava questa misura eccezionale come urgente per gli insegnanti, da adottare in anticipo sulle analoghe misure per gli altri statali. Nulla impediva che tale misura venisse introdotta nel testo della proposta Belisario.

Questa è, onorevoli colleghi, mancanza di realismo. Nel momento in cui un Governo viene meno agli impegni assunti ed alle indicazioni fatte proprie, mi pare si possa dire che lo stesso non ha alcuna aderenza con la realtà.

E tutto ciò in una situazione, quale quella attuale, che denota una forte carenza di laureati. Se non erro, la Commissione d'indagine espresse il suo pessimismo circa la possibilità, da parte della scuola, di assorbire il 60 per cento dei laureati.

Già il testo della Camera non teneva conto della situazione cui ho accennato, imbrigliava e respingeva determinati laureati. Il Senato ha certamente aggravato le cose.

Ed entro nella sostanza dell'articolo 7. Da parte nostra si era detto che tutti i laureati, non di ruolo, non abilitati, con tre anni di servizio, dovevano essere ammessi ai corsi abilitanti. Questa proposta fu respinta.

La maggioranza della Commissione volle un testo a nostro avviso criticabile, che si riferiva a laureati con quattro anni di servizio (io, poi, non sono mai riuscito a capire il perché del quadriennio al posto del triennio, che è principio applicato in tutta la nostra legislazione scolastica). Ma ora il Senato aggrava le cose. Propone infatti che i maestri laureati debbono avere quattro anni

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

di servizio nella scuola elementare più quattro anni di laurea. Qualora dovessimo accettare tale principio, verremmo a respingere un rilevante numero di laureati: in una scuola che ha il 30 per cento di insegnanti senza titolo specifico!

Basterebbe questo dato a sottolineare come non vi sia alcuna aderenza, da parte del Governo, alla realtà della scuola italiana.

Con l'articolo 5 si manifesta un ulteriore distacco dalla realtà, un ulteriore tradimento, da parte del Governo, dei propri impegni. Inizialmente, al Senato, il Governo stesso disse che non vi era nessuna riserva, di natura politica, a che si discutesse al più presto la proposta di legge n. 974; esistevano soltanto delle difficoltà tecniche che l'onorevole Magri, allora Sottosegretario, assicurò che si sarebbero superate al più presto.

Questo accadeva oltre un anno fa.

Successivamente, in sede di esame del provvedimento alla Camera, il suggerimento da noi avanzato, di tener conto della proposta di legge n. 974 venne respinto. Infine, al Senato, in questi giorni, il Governo chiede ed ottiene una nuova stesura della norma dell'articolo 5. Comando sì, ma sempre che non vi siano nella provincia insegnanti abilitati non di ruolo.

Direi che questo è concetto di estrema gravità, che esprime altresì la sostanza paternalistica della legge di cui discutiamo. Apparentemente ci si preoccupa di difendere gli abilitati; salvo, però, a non immetterli in ruolo appena possibile.

Tutto questo, a nostro parere, significa rinviare *sine die* l'approvazione della proposta di legge n. 974. È evidente, infatti, che ove il Governo avesse avuto in animo di discutere presto tale provvedimento, non avrebbe sentito la preoccupazione di non scavalcare gli abilitati.

In fondo, nel testo approvato dalla Camera, si prevedeva il comando per gli attuali titolari e per coloro che sarebbero stati nominati tali in base alla legge n. 831 del 1961 ed alla stessa legge Bellisario. Quindi, anche il gruppo di abilitati che il Governo si preoccupa di difendere avrebbe potuto beneficiare dell'articolo 5; per non parlare, poi, della proposta di legge n. 974, se fosse stata approvata.

Il fatto grave, in fondo, quale è? Che la Camera aveva voluto un meccanismo che valesse per oggi e per domani, per gli attuali titolari e per coloro che lo diventeranno; mentre il Senato blocca la situazione a quella che è oggi.

La mancanza di realismo è provata da altri elementi: per esempio dalle modifiche apportate all'articolo 7 dal Senato, con le quali la sessione speciale di abilitazione diventa una sessione normale. Noi criticammo e contrastammo la formula approvata dalla Camera per l'articolo 7. Sostenemmo — e sosteniamo — la validità dei corsi abilitanti. Ora, il testo dell'altro ramo del Parlamento peggiora notevolmente le cose.

Saranno lasciati fuori 130-140 mila insegnanti non di ruolo, che diventeranno magari 200 mila nei prossimi due o tre anni. Si tratterà di una massa imponente che non potrà non creare enorme confusione nella scuola italiana.

Altro argomento che ha finito coll'avere un notevole peso in una certa direzione è quello relativo al fatto che col 1° ottobre 1966 si avranno le prime nomine per l'immissione in ruolo degli abilitati. Permettetemi di dirlo con la massima franchezza: alla base della situazione creatasi in materia, io ho visto una manovra — per parlare chiaro — di ricatto. Nel testo concordato nel Comitato ristretto, qui alla Camera, si predispondeva che la nomina avrebbe avuto decorrenza dal 1° ottobre 1966. Quindi, in qualunque momento fosse approvata la proposta di legge, l'insegnante sapeva che la nomina avrebbe avuto decorrenza dal 1° ottobre 1966. Si è voluta una modifica e si è parlato del 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della legge. Dopo di che si è sbandierato il pericolo che la nomina possa non aver decorrenza dal 1° ottobre 1966, qualora non si approvi immediatamente la legge.

Vi è stato un certo movimento. Per fortuna, soltanto la città di Padova, la città del Ministro, si è prestata alla manovra, inviando ordini del giorno di protesta per l'immediata approvazione della legge.

È evidente che la diversa formulazione cui ho accennato è servita ad esercitare una certa pressione, con l'acquiescenza, anche di alcuni sindacati.

Comunque, la domanda che pongo è questa: col 1° ottobre, entreranno in ruolo gli abilitati? Io dico di no. E dico di no innanzitutto perché abbiamo l'esempio tipico degli stabilizzati. Sono nomine che ancora si attendono dopo un anno. Ma noi abbiamo un mese o due mesi di tempo durante i quali si dovrebbero fare le graduatorie, dovrebbero avvenire le ratifiche delle graduatorie stesse e vi è tutto un complesso di cose per cui il 1° ottobre 1966 nomine non ve ne saranno, oppure si potranno avere solo le nomine dei primi.

Di fronte a questi dati reali, non si poteva e non si può fare appello al realismo per l'immediata approvazione della legge, sostenendo che altrimenti 30 o 40 mila abilitati non saranno sistemati col 1° ottobre 1966.

E questo non solo ha dato l'impressione di una manovra, ma svela i limiti dell'impostazione del Governo. In fondo, questo è il comportamento di chi sta per varare una leggina e ha bisogno di dividere gli interessi e di contrapporli: diversamente si condurrebbe chi, sulla base di determinati impegni e in un momento politico in cui si parla e si continua a parlare di riforme organiche, effettivamente volesse varare una legge organica e rispondente alla realtà e alle esigenze della scuola italiana.

Ora, è evidente che, sulla base di queste considerazioni, non possiamo non respingere il testo trasmessoci dal Senato, anche se non ci sfugge che il Senato ha apportato un paio di miglioramenti che noi accettiamo. A parte ciò, ribadiamo il motivo della nostra opposizione che abbiamo sottolineato ed esposto nel corso del dibattito che precedentemente c'è stato. Ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che conserva e non elimina le cause del suppletato, la piaga della scuola italiana; che non introduce nessuna innovazione per quanto riguarda la formazione e il reclutamento del corpo insegnante; una legge che verrà a soffocare la scuola media e a declassare tutta l'istruzione superiore; una legge che — dividendo gli insegnanti fra di loro — getta le basi per future rivendicazioni di tipo corporativo; una legge, in fondo, che non tenta di elevare — come sarebbe stato giusto e necessario — il prestigio e il decoro del corpo insegnante; una legge che è rimasta al di sotto largamente della legge n. 831 del 1961, che pure è una leggina, da noi giustamente criticata, approvata in un momento in cui non si parlava di riforma organica della scuola. Perciò, abbiamo avuto e continuiamo ad avere la netta certezza non solo che si è voluto differire un provvedimento organico, ma che, specialmente oggi col nuovo testo trasmessoci dal Senato, la maggioranza attuale abbia voluto affossare definitivamente ogni provvedimento organico nei confronti del corpo insegnante della scuola italiana.

**PRESIDENTE.** Desidero ricordare ai colleghi che la discussione, a norma di Regolamento, non si può svolgere che sugli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento.

**VALITUTTI.** Io mi soffermerò sugli emendamenti contenuti nell'articolo 1 e nell'articolo 7 per rilevarne la contraddizione e l'illogicità.

Per quanto riguarda l'articolo 1, qui si discusse ampiamente sulla formula e si finì coll'adottare quella che prescriveva il possesso del titolo di abilitazione nel momento della prestazione del servizio ritenuto indispensabile per l'ammissione nei ruoli. E si disse che occorreva richiedere il possesso dell'abilitazione proprio per dare valore a quel requisito del servizio prestato.

Ora, il Senato abbandona quella formula e ne adotta una amplissima, la quale consente (in teoria, ma la teoria diventa pratica) che si riconosca, ai fini dell'ammissione, valido anche il servizio prestato senza neppure il titolo di studio. Ma allora, di fronte a questa decisione, non sarebbe più serio e più logico prescindere addirittura dal requisito dei due anni o dell'anno di servizio prestato e adottare la formula già suggerita da alcuni di noi, esser cioè sufficiente il possesso del titolo di abilitazione per partecipare ai benefici previsti da questo progetto di legge?

Se noi dobbiamo appunto rinunciare a quella restrizione, che si giustificava per dar valore al requisito del servizio prestato, allora sembra più ragionevole adottare la formula amplissima secondo la quale basta il possesso del titolo superiore per godere dei benefici della legge.

E passo all'articolo 7. Questo articolo prefigura una sessione di esami di abilitazione come sessione ordinaria. Ed io posso accettare questa prefigurazione dell'emendamento del Senato. Ma allora, quando si prevede una normale sessione di abilitazione, per quale ragione si deve richiedere al maestro di ruolo di essersi laureato quattro anni prima?

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** È riservata e tutti hanno diritto ad entrare in ruolo se la superano. C'è una differenza ben più profonda.

**VALITUTTI.** Ma noi dobbiamo fare il confronto tra quello che concediamo con l'articolo 1 e quello che concediamo con l'articolo 7. Voi chiedete un anno solo di servizio (o due se ci si riferisce al decennio) per coloro che sono in possesso dell'abilitazione e per gli altri chiedete quattro anni per concedere gli stessi benefici; e successivamente, onorevole Sottosegretario, perché quelli della prima graduatoria hanno diritto immediatamente ai posti.

**FINOCCHIARO.** Questo lo chiarimmo. Non esiste ingiustizia.



CODIGNOLA. Il testo restituitoci dal Senato presenta indubbiamente alcuni elementi di miglioramento, di cui prendiamo atto con piacere, e alcuni anche di carattere stilistico per la funzione che il Senato si assegna anche di controllo cruscante delle nostre stesure. Sta bene, prendiamo atto di questo.

Però, vi sono alcune modifiche che indubbiamente peggiorano assai il testo approvato da noi.

La prima di queste modifiche negative, contrariamente a quanto supposto dall'onorevole Picciotto, è quella relativa all'articolo 1. Noi abbiamo molto approfondito questa questione e abbiamo insistito sulla necessità che gli insegnanti, ai quale si riferisce l'articolo 1, fossero già, nel momento in cui prestavano servizio, in possesso di abilitazione.

Ora, invece, questo possesso di abilitazione viene richiesto indipendentemente dal periodo di servizio prestato. Sicché, praticamente, è valido, al fine dell'assunzione in ruolo, un servizio prestato in condizioni non previste dalla legge. Di fatto, cioè, noi finiremo con lo stabilire, con una legge speciale, che è valido un servizio prestato senza i titoli prescritti dalla legge generale.

Si afferma così un principio di gravità eccezionale. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in tal modo, si dichiara valido, a tutti i fini, l'insegnamento degli studenti, a condizione che tale irregolare insegnamento sia poi sanato attraverso una abilitazione. Veniamo ad immettere nei ruoli chi ha insegnato da studente.

Può darsi che a questo si debba arrivare... Ma allora diciamo una volta per tutte e senza infingimenti che per insegnare è sufficiente il titolo di scuola media superiore! Se riteniamo questa politica una politica valida per la scuola, mettiamoci d'accordo e agiamo di conseguenza.

Per quanto riguarda la questione delle materie tecniche, osservavo che non sembrerebbero compresi, tra gli abilitati in dette materie — almeno la legge non ne parla — gli abilitati in ragioneria e tecniche commerciali. Ritiene il Governo che nell'espressione « abilitazione per le materie tecniche commerciali », di cui al penultimo comma dell'articolo 3 del testo del Senato, possano essere inseriti anche gli abilitati cui mi sono riferito? Credo che se non dovessimo modificare la legge, converrà fare un ordine del giorno di chiarimento. Altrimenti resterebbero esclusi dai benefici della legge — come mi

è stato fatto osservare — gli abilitati in ragioneria e tecniche commerciali.

L'ultimo comma dell'articolo 3, del testo approvato dal Senato, dice, tra l'altro: « Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano ». Tale comma, messo a confronto con il nuovo testo dell'articolo 1, aggrava la situazione. Sarebbe, infatti, che il titolo di studio venga richiesto ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione e non agli effetti dell'insegnamento. Se così fosse, modificheremmo in profondità l'attuale legislazione: verremmo ad affermare che il titolo di studio non occorre per insegnare, ma solo per ottenere l'abilitazione. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla serietà delle conseguenze che possono derivare da una tale impostazione. Anche la soppressione del penultimo comma dell'articolo 5 richiede alcune considerazioni. Tale comma era stato da noi aggiunto in seguito alla preoccupazione che ci derivava dal fatto che avrebbe perduto la possibilità di insegnare un certo numero di insegnanti degli istituti professionali, che già dispongono di specifica competenza in quel determinato tipo di scuola. L'avvenuta soppressione del comma in parola, ci riporta interamente tali preoccupazioni. Sappiamo che negli istituti professionali occorre una specifica competenza, quale appunto avevano gli insegnanti cui mi sono riferito.

In merito all'articolo 7, non riesco bene a capire la ragione dell'emendamento apportato dal Senato. Da parte nostra si era riconosciuto il principio dei quattro anni di insegnamento nella scuola media o nella scuola elementare. L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di dover altresì fissare il principio dei quattro anni dal conseguimento della laurea: il che significa che, per quanto concerne i maestri, si può arrivare a otto anni! Io, veramente, non riesco a capire la *ratio* di tale modifica né il motivo per il quale si è inteso adottare criteri diversi per l'una e per l'altra categoria. Gradirei un chiarimento al riguardo.

MAGRI. Desidero esprimere la mia convinzione circa la opportunità e la importanza della presente proposta di legge e preannunciare, quindi, il mio voto favorevole. Debo solo esprimere qualche perplessità per la modifica apportata dal Senato al primo comma dell'articolo 5. Allorché la Camera approvò tale articolo tenne presente una preoccupazione che si riferiva più alla scuola, direi,

che agli insegnanti. L'attuale proposta di legge, infatti, una volta che entrerà in attuazione, comporterà indubbiamente il passaggio di parecchie centinaia (forse di alcune migliaia) di insegnanti, attualmente nella scuola media superiore, alla scuola media. Certo, sarebbe stata auspicabile la contemporanea approvazione della proposta di legge n. 974, approvazione che peraltro incontra le difficoltà che si conoscono. Nella scuola secondaria superiore non esiste attualmente un numero di posti in organico sufficiente a sistemare in ruolo gli insegnanti abilitati.

Con l'articolo 5 noi avevamo cercato di evitare l'imponente riflusso di insegnanti, molti dei quali da anni nella scuola secondaria superiore, e nella scuola media. Riflusso che avrebbe improvvisamente depauperato in modo rilevante la scuola secondaria superiore. Il Senato prevede ora che tali insegnanti vadano nella scuola media, vi prestino per un certo periodo servizio e poi possano rifuire nella scuola superiore. A che cosa giovi questo, veramente non so. Mi pare che un siffatto provvedimento possa portare un notevole disordine nella scuola. Noi avevamo superato questa difficoltà stabilendo una norma certo di carattere eccezionale. Avevamo detto che potesse valere come periodo di prova l'insegnamento fatto nella cattedra attualmente occupata. Era certo qualcosa di eccezionale, ma tutto il provvedimento era eccezionale e mi pareva che si dovesse tener presente questa esigenza della scuola e l'opportunità di non determinare questi spostamenti massicci, capaci di portare disordine.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Codignola sull'articolo 1, devo dire che la modifica apportata desta in me qualche preoccupazione. Sono convinto che il Senato non abbia voluto fare altro che migliorare la formulazione dell'articolo, però non c'è dubbio che può accadere che qualcuno interpreti la norma nel senso che valgano come anni di insegnamento anche gli anni di insegnamento fatti senza laurea.

FINOCCHIARO. Vorrei richiamarmi alla serie di interventi che vi furono in questa Commissione nella precedente lettura del progetto di legge.

Allora noi chiarimmo come non sia possibile ignorare la necessità che coloro i quali devono essere immessi nei ruoli abbiano il titolo di abilitazione ed abbiano insegnato con quel titolo. E chiarimmo che la laurea non è titolo per insegnare, ma è titolo per accedere all'abilitazione e che il titolo valido per

l'insegnamento nelle scuole italiane è il titolo di abilitazione. In questo senso c'è una disposizione di legge. Vi è un'ordinanza ministeriale che deroga alla legge e dice che, in mancanza del titolo di abilitazione, i provveditori possono fare graduatorie nelle quali siano inclusi laureati.

D'altra parte, tutta la legislazione italiana speciale presume l'abilitazione e la qualifica. Qui abbiamo già abbandonato il principio della qualifica, perché siamo passati dal valente al buono. Ora abbandoniamo anche il principio dell'abilitazione.

Io non sono d'accordo con l'onorevole Valitutti, quando dice che facciamo un trattamento sperequato ammettendo nei ruoli coloro i quali si abilitano nel 1965. Chiarimmo che nell'anno 1965, coloro che hanno sostenuto la abilitazione in base al decreto 10 agosto 1965, hanno già compiuto l'anno di insegnamento. Si trattava di immetterli in ruolo col titolo materiale. Quindi, in sostanza, usammo un trattamento uguale per tutti.

Sono profondamente d'accordo con quello che dice l'onorevole Magri. Ci eravamo preoccupati di consentire il comando negli istituti superiori perché ci preoccupammo del depauperamento di quel tipo di scuola. E dicemmo che era giusto mantenere ai loro posti coloro i quali avevano l'abilitazione specifica, per non creare un cataclisma in un settore delicato della scuola italiana. Per queste ragioni, non si capisce quale è il senso delle correzioni introdotte dal Senato.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta dell'onorevole Codignola di estendere il provvedimento a coloro che hanno l'abilitazione in materie tecniche e commerciali, vorrei far notare che la legge prevede per l'immissione in ruolo o l'abilitazione specifica o un'abilitazione parziale. Ma l'abilitazione in materie tecniche e commerciali non è né abilitazione specifica né abilitazione parziale, e fu questa la ragione per cui accantonammo la valutazione di quel titolo di studio.

Ritengo, pertanto, che così come è, il provvedimento non possa essere accettato.

GIUGNI LATTARI JOLE. Io mi associo a quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto nella discussione e, particolarmente, agli onorevoli Codignola e Magri, per quanto concerne l'articolo 5 e l'articolo 7.

I motivi per i quali noi ci opponemmo al provvedimento, così come ci veniva dal Senato, furono proprio quelli di non trovare in esso un provvedimento organico che desse agli istituti superiori la possibilità di conservare, per lo meno, se non di accrescere, quella

che ormai era una classe formata, attraverso l'esperienza, da insegnanti idonei.

Il provvedimento proposto dall'onorevole Romanato, che appunto si riferiva specificamente agli istituti superiori, fu in parte assorbito e tutti vedemmo nella proposta di legge, così come era uscita nel nuovo testo, per lo meno una prospettiva che spaziassero nel futuro, nell'attesa di un provvedimento che sancisse anche per gli istituti superiori l'immissione in ruolo degli abilitati.

L'articolo 5, così come è venuto corretto dal Senato, invece riporta la legge nei limiti angusti di un provvedimento per la scuola media, non solo, ma di un provvedimento che, attraverso gli emendamenti apportati all'articolo 7 (mi riferisco all'ultimo comma), addirittura apre una serie di perplessità.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la sostituzione del primo comma e la soppressione del terzo e quarto, tolgono la possibilità agli insegnanti immessi in ruolo, per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831, di insegnare per incarico al superiore. Il che giustifica la soppressione del terzo comma, in quanto l'insegnamento prestato non è più valido ai fini della prova per il passaggio ad ordinario. In altri termini, si esige che gli insegnanti abbiano superato il periodo di straordinariato. Questo dunque toglie quell'unica speranza che ci aveva fatto vedere nella legge la prospettiva di non compromettere ulteriormente gli istituti superiori.

Articolo 3, penultimo comma. Indubbiamente della condizione degli insegnanti di scuola dell'arte ci eravamo molto preoccupati. Anzi da questa Commissione fu approvato alla unanimità un ordine del giorno con il quale si invitava il Ministro a tener presente la possibilità di considerare le abilitazioni in storia dell'arte equipollenti a quelle delle materie letterarie. Addirittura siamo arrivati a sancire che l'abilitazione di storia dell'arte è equipollente al concorso superato nella scuola media.

Poco fa l'onorevole Finocchiaro ha detto che non si può parlare di abilitazione per gli istituti tecnici, dal momento che non si tratta di abilitazione né specifica né parziale. Può essere considerata specifica o parziale l'abilitazione in storia dell'arte, o non è piuttosto né l'una né l'altra cosa? Non che io voglia respingere quanto disposto dal Senato per gli insegnanti di storia dell'arte. Dico soltanto, e mi sembra sia doveroso, che il provvedimento non tiene conto degli insegnanti di materie giuridiche o di lingue.

L'abilitazione in storia dell'arte è cosa seria, ma è specifica per i licei classici.

FINOCCHIARO. Il nostro atteggiamento è stato sempre molto coerente in proposito. Allorché discutemmo del problema, io sostenni, in contraddizione con l'onorevole Loperfido, che non era possibile immettere in ruolo gli abilitati in storia dell'arte.

GIUGNI LATTARI JOLE. Il testo del Senato dispone espressamente, e a me sembra cosa gravissima, che « l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia ». Io vorrei sapere quale parte del programma di storia dell'arte, tranne la preparazione umanistica e storica, che peraltro costituisce la base comune a tutti i laureati in lettere, possa essere considerato coincidente con l'italiano, il latino, la storia e la geografia.

Ripeto, non intendo assolutamente oppormi al comma estensivo; intendo unicamente dire che stiamo aprendo nuovi grossi problemi. Tutti coloro, cioè, che resteranno fuori dell'ambito di applicazione di questa legge, potranno lamentare l'ingiustizia, e si chiederanno e ci chiederanno perché siano stati esclusi gli insegnanti di lingue, la cui cattedra non è prevista, ma che hanno l'idoneità, e i laureati in pedagogia e morale, che sono idonei, ma che non hanno avuto cattedra neppure con la legge n. 831 del 1961.

Ma c'è di più. A mio avviso noi finiamo col privare i licei classici di una categoria di docenti specificamente formata a quel compito, per tenere la stessa per due anni nella scuola media. Ecco il pericolo. Qualora, nonostante il penultimo comma dell'articolo 3, si fosse lasciato invariato l'articolo 5, si sarebbe pur sempre consentito agli abilitati in storia dell'arte di continuare ad insegnare nei licei. Secondo l'attuale formula, invece, questi abilitati verranno impiegati per un paio d'anni ad insegnare latino. Dopo di che i licei classici non avranno più, neppure in questo campo, un personale specificamente preparato.

Non posso che ribadire la mia opposizione ad un testo che è stato, a mio avviso, molto peggiorato.

ROMANATO. Molte delle considerazioni che intendevo fare, sono state già svolte. Desidero richiamarmi a quanto hanno detto gli onorevoli Codignola e Magri circa il testo, che si presta all'equivoco, dell'articolo 1. Noi siamo convinti che l'intendimento dei colleghi del Senato sia stato innocente. Certo che, così com'è, l'articolo 1 si presta all'equivoco che è stato qui sottolineato.

Per quanto concerne l'articolo 3, a parte le fondate osservazioni, fatte dall'onorevole Codignola, io mi domando cosa voglia dire l'ultimo comma. Esso sembra supporre che un'abilitazione si possa conseguire senza il titolo di studio richiesto.

Faccio mio, poi, il rilievo dell'onorevole Magri, a proposito dell'articolo 5. Indubbiamente noi avremmo desiderato (e se ne discusse a lungo con l'onorevole Magri che era allora Sottosegretario) che si risolvesse il problema anche per la scuola secondaria superiore. La mancanza di cattedre, in attesa della riforma di questo tipo di scuola, non ce lo consentì. Comunque, avevamo onestamente e seriamente provveduto con il principio del comando.

Qualora questo principio dovesse venir superato, noi creeremmo una situazione, nella scuola secondaria superiore, che non esiterei a qualificare pericolosa.

L'articolo 7 solleva il grosso problema messo in luce dai colleghi. Evidentemente, con quattro anni più quattro, possiamo arrivare al requisito di ben otto anni, cui si riferiva l'onorevole Codignola. Ma è l'osservazione dell'onorevole Valitutti che ha notevole fondamento.

All'articolo 1, sanciamo il principio che dopo un anno di insegnamento ed in possesso dell'abilitazione, si passa in ruolo. Qui, invece, diciamo che occorre avere quattro anni di ruolo nella scuola elementare più quattro anni di laurea, per essere ammessi ad un'abilitazione che, soltanto se superata, immette in ruolo.

FINOCCHIARO. In ogni caso si tratta non di abilitazione normale ma di abilitazione per immissione nei ruoli.

ROMANATO. Ma il contrasto con l'articolo 1 rimane. C'è, senza dubbio, sostanziale contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 7.

Data tuttavia l'urgenza del provvedimento e la sua importanza, dichiaro che darò voto favorevole alla sua approvazione.

BORGHI. Desidererei chiedere alcuni chiarimenti al Relatore e al rappresentante del Governo. Al primo comma dell'articolo 7, nel testo trasmesso dalla Camera, si parlava di una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento. Nel testo emendato si parla di sessione normale, sia pure riservata.

Desidererei un chiarimento sui due elementi che vengono attualmente introdotti per quanto si riferisce ai maestri di ruolo laureati, e cioè il requisito dei quattro anni di laurea e quello dei quattro anni di servizio nella scuola elementare. Concordo con l'osservazione fatta dal collega Codignola, secondo cui in

alcuni casi ciò si riduce, di fatto, a portare a otto il numero degli anni richiesti agli insegnanti elementari di ruolo laureati, che hanno già superato il concorso di Stato con tutte le regolari prove. Questo si può verificare ed è un problema che merita un chiarimento. Anche perché, avuto il chiarimento, dichiaro che, malgrado questa riserva, attesa l'importanza e l'urgenza del provvedimento, darò il mio voto favorevole.

CAIAZZA. Signor Presidente, io desidero semplicemente richiamare l'attenzione sul problema, che secondo me andava risolto con questa proposta di legge, relativo alle maestre istitutrici degli educandati femminili. Si tratta di insegnanti che hanno lo stesso stato giuridico degli insegnanti elementari.

Pensavo che, parlandosi di insegnanti elementari, la proposta di legge potesse essere applicata anche a loro. Ma gradirei che la Commissione o il Governo dichiarassero esplicitamente che il provvedimento, anche nella sua attuale formulazione, intenda per insegnanti elementari non soltanto quelli del ruolo specifico della scuola elementare, ma anche quelli che, come le maestre istitutrici, hanno lo stato giuridico degli insegnanti elementari e prestano la loro attività negli educandati femminili.

PRESIDENTE. Il Governo, eventualmente, potrà dare un chiarimento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Molte perplessità espresse dai colleghi in questo dibattito erano già state formulate nella mia relazione iniziale e naturalmente talune di esse restano tuttora. Tuttavia io non replicherò agli argomenti di natura generale del collega Picciotto, volendomi attenere al Regolamento esplicitamente richiamato dal Presidente, e tenterò di dissipare molte delle preoccupazioni sorte che a me non paiono fondate. Cercherò di raggrupparle.

La prima preoccupazione è quella espressa dai colleghi Codignola, Romanato ed altri sull'articolo 1. Risolta la preoccupazione che riguarda l'articolo 1 (e chiederei l'attenzione benevola dei colleghi sul punto), cadranno, a mio parere, alcune altre preoccupazioni come quella riguardante l'articolo 7 giudicato contraddittorio, illogico e non equo dal collega Valitutti.

L'articolo 1, è vero, è stato modificato, ma desidero far notare che i termini sono contestuali. Cioè, per essere ammessi al beneficio, di cui alla presente proposta di legge, si richiedono, contestualmente, queste tre condizioni: 1) che abbiano prestato servizio; 2) che siano in possesso dell'abilitazione richiesta...

CODIGNOLA. Basta che ne siano in possesso ora.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non dice « ora », dice solo che « siano in possesso »; 3) che abbiano la laurea; non si può pensare a non laureati perché qui la proposta di legge richiede esplicitamente la qualifica. Ora la qualifica, per la legge, può essere data soltanto a coloro che sono in possesso del titolo. In base alla legge Leone, richiamata occasionalmente dal collega Valitutti, e cioè la legge n. 98 del 1961, l'obbligo di dare la qualifica ai laureati è esplicito, mentre quando due anni fa approvammo quella legge con la quale consentimmo, in linea eccezionale anche ai non laureati di insegnare (a seguito di quelle famose vertenze), noi non abbiamo indicato, di proposito, né le graduatorie, né le qualifiche.

FINOCCHIARO. Ma non abbiamo toccato il testo unico, per il quale l'abilitazione è il titolo che dà diritto all'insegnamento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non ho contestato questo. Ho contestato al collega Valitutti la possibilità che fruiscono del beneficio i non laureati. Quindi è impossibile che abbiano il beneficio dell'articolo 1 i non laureati e che per loro si valuti il servizio prestato senza titolo di studio.

CODIGNOLA. Comunque, restano coloro che hanno prestato servizio senza abilitazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vedremo anche questo punto, onorevole Codignola. Dissipiamo almeno la preoccupazione che possano godere del beneficio i non laureati. Di qui il rilievo, che non è completamente inutile (già ne avevo fatto cenno), dell'ultimo comma dell'articolo 3. Questo era implicito; ma proprio per il richiamo fatto dal collega Finocchiaro, per alcune lauree che non si identificano con il titolo di abilitazione, può avvenire che quel titolo non sia valido ai fini dell'abilitazione. Si tratta cioè del secondo titolo portato nelle famose tabelle di abilitazione, quello equipollente.

Resta il dubbio che possa essere valutato il servizio non coincidente con l'anno di abilitazione, quello prestato non in possesso dell'abilitazione.

A mio parere, nonostante la modifica apportata dal Senato, resta fondamentale che si debba avere il possesso dell'abilitazione perché sia valido anche il periodo di servizio di due anni o di un anno di cui si parla al primo comma.

CODIGNOLA. Ma non dice così la proposta di legge. Chi la deve applicare come farà ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Si fa eccezione, come già nel testo trasmesso dalla Camera al Senato, per coloro che conseguano in quest'ultimo anno di servizio l'abilitazione in corso.

FINOCCHIARO. Ma sono già abilitati; hanno fatto 7 mesi d'insegnamento un anno fa.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Siccome sia l'onorevole Magri, sia l'onorevole Valitutti contestavano la giustezza di quanto da me affermato (e io devo rispondere a tutti, onorevole Finocchiaro), perché sostengono e giustamente, che vale anche l'abilitazione conseguita quest'anno, io ripeto che questa ipotesi, per eccezione, la prevede anche la Camera e la indicò. Soltanto che i senatori hanno reso esplicito quello che noi indicammo con termini generici, richiamando il decreto ministeriale 10 agosto 1965 con cui è stata indetta la sessione di abilitazione.

Perciò, sono contrario a quanto richiesto dal collega Valitutti che meglio sarebbe stato abolire il servizio previsto nel primo comma dell'articolo 1.

Il collega Codignola ha chiesto se è valido il servizio o l'abilitazione in ragioneria e tecnica commerciale, cioè il concorso quarto della tabella g). Rispondo che, non essendo stato previsto in maniera esplicita nel provvedimento, purtroppo non sono previste né l'abilitazione specifica, né l'abilitazione parziale per questo tipo di concorso.

CODIGNOLA. E lo si fa in storia dell'arte.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ho già detto prima che il Senato ha trasformato in norma il nostro ordine del giorno, ma non completamente. Noi, nell'ordine del giorno, avevamo invitato il Governo ad indicare nel bando di concorso le possibili coincidenze anche per questi quattro tipi di abilitazione: storia dell'arte, fisica, ragioneria e tecnica commerciale e scienze giuridiche. I colleghi del Senato, di questi quattro tipi di insegnamento contenuti nell'ordine del giorno, ne hanno presi solo due: storia dell'arte e fisica.

CODIGNOLA. D'accordo per la fisica, perché fa parte delle scienze naturali; ma se si accetta la storia dell'arte, si devono accettare anche le altre due.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ricordo all'onorevole Codignola che il titolo di abilitazione per la fisica dà diritto ad insegnare soltanto negli istituti industriali. Similmente per la storia dell'arte. L'esplicita dizione della legge precedente a questa, parla soltanto della possibilità di insegnamento nei licei

classici. Quindi, sono due innovazioni appor- tate dal Senato. Io ritengo che siano state utili innovazioni, anche se non coerenti con tutta la legislazione precedente e che non incidono in maniera drammatica o negativa su tutto l'ordinamento delle classi di concorso.

Resta per me grave la perplessità che riguarda l'abolizione del comma terzo dell'articolo 5, perplessità che hanno manifestato anche diversi colleghi intervenuti. Ricordo però che noi avevamo innovato veramente in modo rivoluzionario un principio generale. Nella legge generale si dice che lo straordinario si svolge nell'insegnamento per il quale si è ottenuta la cattedra. Questa era la innovazione che avevamo introdotta. Il Senato ha ritenuto che non potessimo innovare così radicalmente con una legge speciale. Tuttavia sono convinto che tutte le esigenze che ci avevano portato a risolvere con giustizia il problema ora tornano inappagate e forse si aggrava la situazione di depauperamento della scuola secondaria di secondo grado.

Pertanto, il mio auspicio — che vorrei diventasse quello di tutta la Commissione — è che il Governo faccia subito discutere la proposta di legge n. 974 al Senato in modo tale che si provveda a riparare a questo grave pericolo.

Però, non mi sentirei per questo motivo di rinviare ancora una volta il testo al Senato. Ed io devo esporre anche lo stato d'animo dei senatori, perché credo che non bisogna pensare che, una volta che una cosa sia ritenuta giusta e legittima da una delle Camere, l'altra debba cedere. Mi perdonino i colleghi della Camera, mi perdonino i colleghi del Senato. Il Senato parte da questo concetto: quella innovazione della possibilità di fare lo straordinario in condizione di comando deve essere riformata da una legge generale sullo stato giuridico dei professori. Il Senato lo ha detto esplicitamente.

FINOCCHIARO. Nel testo unico non esiste nessuna disposizione specifica relativa alle qualifiche.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Lo stato giuridico prevede la situazione di coloro che, a giusto, totale diritto debbano insegnare, e questi sono gli abilitati. Quando il Parlamento ha innovato col consentire che, ove non vi siano gli abilitati, possano insegnare i laureati, ha voluto indicare che per loro è prevista la qualifica. Quindi, con la citata legge n. 98 del 1961, abbiamo fatto obbligo ai laureati di avere la qualifica. In questa legge stabilimmo anche lo stato economico e giuridico dei professori laureati non abilitati e

stabilimmo la distinzione fra incarico e sup- plenza, e stabilimmo l'obbligo della qualifica.

VALITUTTI. Non c'è il divieto, questo è il punto, di attribuire la qualifica ai non laureati e nella prassi la qualifica si attribuisce a tutti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Meno che ai non laureati. Io chiedo che vi sia una sola dimostrazione che in Italia si sono date le qualifiche ai non laureati.

L'ultimo argomento, molto importante, è quello dell'articolo 7 sul quale sono intervenuti un po' tutti i colleghi. L'innovazione sostanziale che esso prevede è che ai quattro anni di servizio dei maestri elementari si possono aggiungere quattro anni (ma non necessariamente: in alcuni casi si aggiungono tre anni, due anni o un anno) di laurea. Ho già spiegato come si è arrivati a questo. I colleghi del Senato hanno ritenuto, in questo caso, di paragonare il servizio dei laureati con il servizio dei laureandi; essi cioè hanno voluto dire che i laureati nella scuola secondaria hanno bisogno, per poter accedere all'abilitazione riservata, di un quadriennio di servizio. Così si dica dei laureati maestri.

Questo è il solo motivo della modificazione apportata. Si ritiene che sia ingiusto, inumano, irrazionale, non equo. Sono opinioni, ed in particolare il collega Valitutti si è espresso in tal senso.

Io ritengo che si poteva fare a meno, al Senato, di emendare il testo del provvedimento in tal senso. Ma una volta posto l'ultimo comma dell'articolo 3, bisognava necessariamente operare questa modifica all'articolo 7: era nella logica dell'impostazione data dal Senato.

Quindi io chiederei alla benevolenza della Commissione di approvare questa proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato, anche se alcune perplessità restano e permangono fondate.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna anzitutto considerare che, quale rappresentante del Governo, mi sono presentato alla parallela Commissione del Senato ad un anno di distanza da quando questa proposta, felicemente varata dalla Commissione del Senato, venne trasmessa alla Camera; e mi sono presentato con una creatura completamente cresciuta e trasformata rispetto a quella che ci era stata consegnata, tanto che i loro legittimi genitori; i senatori Bellisario, Spigaroli ed altri, non la riconoscevano più.

Teniamo presente che il titolo della proposta di legge che stiamo discutendo è il se-

guente: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » e che essa fu varata con l'impegno di far seguire ad essa una seconda proposta Bellisario, la n. 964, che doveva venire incontro alle necessità della scuola media di secondo grado. Questa seconda proposta di legge è stata fermata, nonostante fosse stato costituito un secondo Comitato ristretto, alla quarta riunione, in attesa della riforma della scuola media di secondo grado, la quale riforma avrebbe potuto fornire delle indicazioni valide per una legge che potesse disporre del quadro generale della nuova struttura — biennio o triennio — della scuola di secondo grado.

Ora la Commissione del Senato si è trovata di fronte al testo trasmessole da questa Commissione e non nascondo (vi sono infatti resoconti stenografici che documentano come la discussione sia stata lunga e vivace), che il Governo si è trovato di fronte alle reazioni dei commissari del Senato che volevano riportare la proposta di legge alle sue origini, contemporaneamente approvando, eventualmente, la proposta di legge n. 964, come del resto è stato anche qui sollecitato da alcuni colleghi.

Si è riusciti a trovare un temperamento, anche promuovendo una iniziativa della Commissione, d'accordo il Governo, per una rielaborazione del progetto di legge n. 964, senza tuttavia trascurare il fatto che presso la Commissione della Camera vi erano delle proposte di legge che avevano ed hanno lo stesso obiettivo e che sono state così parzialmente interpretate dalla proposta di legge che vi accingete a votare e che indubbiamente non possono mantenere intatta la loro vitalità per trovare un accordo tra il testo che stiamo discutendo e quello che si inizierà a discutere al Senato.

Qual'è la sostanza delle modificazioni apportate dal Senato? Alcuni emendamenti sono meramente formali e linguistici: non discutiamone. La lingua è soggetta ad una valutazione essenzialmente dinamica e se i senatori hanno, per dir così, una dinamica diversa dai deputati, danno anche un'interpretazione lessicale diversa.

Vi sono invece delle modifiche fondamentali e tra queste, quella che più turba, è quella concernente l'articolo 5. L'articolo 5, in fondo, era quanto rimaneva della proposta di risolvere contemporaneamente il problema della scuola di secondo grado. La Commissione VIII della Camera, dunque, introdusse l'articolo 5 e, attraverso di esso, diede la possi-

bilità agli abilitati, che entravano nella scuola media, di soggiornarvi per un anno o per due, con conferme sempre annuali, finché, raggiunti dal beneficio di una legge successiva che li riguardasse, potessero automaticamente e definitivamente rimanere nei ruoli della scuola di secondo grado.

Ora i proponenti del Senato e tutta la Commissione hanno rilevato come la proposta di legge dovesse mirare ad arricchire la scuola media di professori e non di ombre o di fantasmi. Il Governo ha espresso alla Commissione l'interesse che esso aveva di mantenere la situazione più tranquilla, di impedire quella diaspora, quel trasferimento dall'uno all'altro ordine, ed allora è intervenuto il problema dello straordinariato. A questo proposito debbo dire che si legiferò effettivamente in maniera, direi, un po' vivace, nel testo approvato dalla Commissione della Camera, allorché si stabilì che lo straordinariato fatto in una scuola valeva per il ruolo che invece lo richiedeva come qualifica finale per passare ordinario. Anche il Consiglio di Stato, cui era ricorso un professore che non aveva avuto il passaggio ordinario perché aveva insegnato in altra scuola, ha dato nettamente torto al ricorrente. Lo straordinariato deve essere compiuto nella scuola in cui si è vinta la cattedra; anche perché si passa ordinario dopo l'esperimento di due anni di un insegnamento specifico, richiesto dal tipo di scuola cui si ha diritto di appartenere.

Esiste, quindi, una logica che è difficile innovare. Si è detto: ma noi innoviamo, con questa proposta di legge, soltanto per un caso o per tutti i casi? Generalizzare non si poteva e si è arrivati, allora, alla modifica di cui trattasi.

Debbo dire che in Senato, a questo punto, è stata avanzata la richiesta, che ho sentito con piacere ripetere in questa sede dal relatore e da altri, di procedere rapidamente all'esame delle disposizioni per la scuola di secondo grado, cercando, per il momento, una disposizione articolata, anche se transitoria, in attesa della ristrutturazione di cui alle scuole di secondo grado. Nulla vieta, cioè, a chi abbia l'abilitazione, di accedere nella scuola media e di inserirsi poi nelle strutture della scuola superiore, quali saranno definite dal Parlamento, con la legge che presiederà alla nuova organizzazione della scuola superiore stessa.

Di fronte, dunque, alla proposta soppressione dell'intero articolo 5, si è ritenuto di doverne salvare il possibile, mutilandolo di

questa sua, un po' difficile indubbiamente ad approvarsi, interpretazione, che collocava lo straordinario valido anche in un tipo di scuola non specificamente indicato nella abilitazione, ma soprattutto nel concorso.

Articolo 7. La Commissione della Camera aveva parlato di « abilitazione speciale ». In realtà la locuzione è straordinaria nella nostra legislazione: che cosa significa un'abilitazione speciale?

BUZZI. Un'abilitazione fatta in epoca diversa dalle altre.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È naturale che non mi sono mancati questi appigli, collega Buzzi. Ma quale rappresentante del Governo, nella una e nell'altra Commissione, io ho dovuto onestamente dire quale era stata l'interpretazione della Camera: un'abilitazione che si svolgesse entro il 1967, che riguardasse i programmi delle nuove tabelle di concorso e di abilitazione della scuola media, che si potesse svolgere in maniera decentrata in tutte le regioni, ma con esami regolari, come tutte le abilitazioni che da allora in poi sarebbero state richieste.

A questa mia indicazione, i senatori hanno ritenuto (ed io non mi sono sottratto al dovere di approvare), di modificare la formula in « ...è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media ».

La Camera aveva altresì detto « su programma di insegnamento della scuola media ». I senatori si sono domandati cosa ciò volesse dire. Ci si riferiva allo stesso programma che gli studenti sono obbligati a portare? Vi sono già i decreti per i nuovi programmi? No. Ed allora è stata predisposta la formula che ho ora ricordato.

Superato ciò, si è posta la questione di una certa perequazione. Io sono molto sensibile, onorevole Valitutti alle questioni dell'ingiustizia che non possono toccare profondamente chi fa una legge per trovare giustizia. Voglio considerare, insieme con i colleghi, il quadro generale. Lasciamo per un momento accantonato l'articolo 5, che è disposizione transitoria. A parte che il Ministro può sempre emanare dei decreti e dire che, volendolo, i docenti possono rimanere straordinari nella scuola media superiore, senza passare nella inferiore, io chiedo: chi sono, comunque, coloro che hanno diritto di entrare nella scuola media?

Innanzitutto coloro che hanno insegnato con la qualifica non inferiore a « buono ». Ed io, a questo punto, sono d'accordo con il

relatore, che non si può dare qualifica ai non laureati. Nessun preside, almeno che non lo faccia arbitrariamente, può dare la qualifica ad uno studente che insegna.

Quanto a coloro che hanno conseguito l'abilitazione, gli insegnanti, per essere immessi in ruolo, debbono essere in possesso del doppio requisito dell'aver insegnato con qualifica e dell'aver conseguito l'abilitazione.

L'articolo 7 che cosa ci dice? Possono essere immessi in ruolo, alle stesse condizioni, coloro che supereranno l'abilitazione riservata.

Cosa distingue, onorevole Valitutti, questi laureati da tutti gli altri? Noi abbiamo una massa di laureati che potrebbe, domani, dirci: avete stabilito un'abilitazione riservata, per un numero illimitato di posti, o per lo meno per un numero uguale a quello di coloro che supereranno l'abilitazione. Perché?

Ecco, dunque, che noi diciamo che i docenti, di cui trattasi, debbono essere in possesso di due condizioni: l'essere laureati da quattro anni (perché dal 1961 al 1965 non si sono avute abilitazioni speciali per la scuola media), e l'aver prestato servizio per lo Stato (quattro anni di insegnamento).

Se noi togliessimo anche un anno di laurea, metteremmo gli interessati in condizione di favore rispetto ai laureati della scuola media. Anzi, anche in questa Commissione si è detto di mettere in condizioni di parità, ma non di favore, i maestri.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che il vaglio della Commissione del Senato abbia comportato qualche emendamento, che può essere di buon grado accettato da tutti i colleghi di questa Commissione, perché obiettivamente migliora il testo, e qualche altro che ha invece riportato il testo alle origini e che ha determinato oggi, come già in precedenza, la contrarietà dei colleghi. Tutto sommato, però, la proposta di legge nel testo del Senato può diventare uno strumento quanto mai utile e valido a favore della scuola media di primo grado e di molte categorie di insegnanti. Esso si mantiene nei limiti dell'equità, pur essendo un provvedimento di larga benevolenza nei confronti degli insegnanti — viene incontro alle esigenze di un numero massiccio di insegnanti — e giova alla scuola.

Per questi motivi il Governo raccomanda vivamente l'approvazione di questa proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.



## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

## ART. 1.

Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonché gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nell'anno stesso in cui hanno prestato servizio.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica e che siano in possesso della abilitazione richiesta, nonché gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'as-

sunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento di ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

MAGRÌ. Voterò a favore di questo articolo. Desidererei però che fosse acquisita agli atti questa interpretazione, che credo sia unanime, che cioè si debbano intendere esclusi dal computo gli anni di servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di studio. Credo che questo debba essere acquisito per evitare degli inconvenienti. mi pare tanto più probabile che nascano in quanto nell'articolo 7 si senti il bisogno di precisare per il quadriennio di insegnamento dei laureati il possesso del prescritto titolo di studio.

Il fatto che nell'articolo 7 si è posta tale clausola e che nell'articolo 1 il Senato, sopprimendo l'espressione « in possesso di abilitazione » non abbia specificato « in possesso del prescritto titolo di studio », può far nascere qualche dubbio.

Tanto più che io non sono proprio persuaso che in nessun caso i presidi diano la qualifica a personale non provvisto di titolo di studio. Gli insegnanti di educazione fisica, ad esempio, in gran parte dovrebbero restare senza qualifica: il che di fatto non è.

Vorrei quindi che in qualche modo risultasse dagli atti questa interpretazione unanime della Commissione, cosicché il Ministro nel momento in cui emanerà l'ordinanza potrà aggiungere esplicitamente la clausola che gli anni di servizio si computano solo se fatti in possesso del titolo di studio.

PRESIDENTE. Onorevole Magrì, lei potrebbe, eventualmente, preparare un ordine del giorno che, penso, buona parte della Commissione potrebbe accogliere. In questo modo non solo la sua dichiarazione (che mi pare

coincida con la tesi del Relatore) ma la dichiarazione dell'intera Commissione e l'accettazione del Governo potrebbe convalidare questa interpretazione.

FINOCCHIARO. Da parte nostra confermiamo le dichiarazioni fatte precedentemente e riteniamo di poterle confortare con testi legislativi. La legge n. 1592 del 1933 recita, all'articolo 172, testualmente: « Le lauree e i diplomi conferiti dalle università e istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifica accademica. L'abilitazione all'esercizio professionale conferita in seguito ad esami di Stato cui sono ammessi soltanto coloro che, ecc. ». La legge n. 160, di cui parlava precedentemente il Relatore, dice che, in mancanza di abilitati, è possibile che dei laureati siano ammessi all'insegnamento. La legge Ermini-Codignola, poi, stabilisce che, in mancanza di laureati, è possibile che siano ammessi all'insegnamento coloro i quali non sono in possesso della laurea.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Solo per effettuare supplenze, e per questo non è data la qualifica. Lo precisa la legge.

FINOCCHIARO. Le supplenze, come ben sa il Relatore Leone, possono durare degli anni. Quindi rimane in piedi il problema derivante dal fatto che questa è una legislazione speciale, straordinaria che ha dei precedenti ben precisi. Mai è accaduto, nelle leggi precedenti, che noi avessimo rinunciato alla clausola per cui, per insegnare, è necessaria l'abilitazione e gli anni validi sono solo quelli accompagnati dall'abilitazione.

Questo a voler accettare la tesi della maggioranza, secondo la quale non vi è il rischio denunciato dal collega Valitutti e condiviso dall'onorevole Magri.

Per queste ragioni, riteniamo di dover votare contro questa modifica apportata dal Senato.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo della proposta di legge dice: « Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici... e che siano in possesso della abilitazione richiesta... ». Ora se l'onorevole Finocchiaro dice che l'abilitazione richiesta è, secondo il testo della legge, quella necessaria per insegnare, allora il testo della legge è di assoluta chiarezza.

FINOCCHIARO. Con questa proposta di legge si innova.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Relatore ha detto di interpretare la norma, come anche i senatori hanno voluto interpretarla, nel senso che l'aver

prestato servizio e l'essere in possesso dell'abilitazione non siano due fatti disgiunti. Il gerundio è stato soppresso solo per una ragione di carattere stilistico.

FINOCCHIARO. No, grammaticalmente il gerundio indica un'azione concomitante con il verbo della proposizione principale, quindi è chiaro che il Senato ha voluto innovare rispetto al testo precedente.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche una congiunzione che introduca un fatto simultaneo al primo può avere lo stesso effetto.

Io mi chiedo se è vero, come lei sostiene, che debbano essere abilitati per la nostra legislazione e che siano in possesso dell'abilitazione richiesta, i non laureati.

FINOCCHIARO. Qui si prevede la possibilità d'immissione nel ruolo di insegnanti che abbiano prestato servizio in due anni scolastici compresi nei periodi 1949-50 1960-1961. In quel momento noi potevamo avere insegnanti sprovvisti di abilitazione, e che l'abbiano conseguita in un periodo successivo al 1960, 1961. Questi sono esclusi dall'immissione nei ruoli?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, è chiaro.

VALITUTTI. Noi voteremo contro questo primo comma dell'articolo 1, in quanto si consente una sola interpretazione, nel senso che possono essere immessi in questa graduatoria coloro che abbiano prestato 1 o 2 anni di servizio con titolo o senza titolo. È valida quindi l'obiezione che il servizio possa essere stato prestato senza titolo di studio. Il servizio comunque prestato è sempre qualificato nella prassi amministrativa della scuola italiana. Data questa interpretazione, che è la sola possibile, con un ordine del giorno non si può imporre un'interpretazione in contrasto con la lettera della legge.

Il mio gruppo perciò ritiene che sarebbe coerente prescindere da questi requisiti del servizio prestato e limitarsi a richiedere il possesso del titolo di abilitazione.

PICCIOTTO. Accettiamo il testo del Senato, anche se esso non risponde in pieno a ciò che desideravamo.

Nell'articolo 1 approvato dalla nostra Commissione vi era l'assurdo di legare il servizio prestato al titolo di abilitazione. Infatti nel secondo comma si prescrive che le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nell'anno stesso in cui hanno prestato servizio. Si sarebbe potuto dare il caso di un insegnante che, iniziato l'anno

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

di servizio e acquisita l'abilitazione, non si sarebbe trovato nelle condizioni previste dal primo comma.

A noi pare che il Senato abbia migliorato sensibilmente il testo della proposta di legge, in quanto richiede che gli insegnanti siano abilitati, ma ribadisce al contempo la netta distinzione tra servizio e titolo di abilitazione, là dove afferma che le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.

Dovrebbe essere compito della maggioranza rispettare gli impegni programmatici formulati sulla scorta dei dati della Commissione d'indagine, e in questi impegni era prevista la sistemazione di tutti gli abilitati.

Sotto questo aspetto, accettiamo l'articolo 1, anche se non risponde in pieno alla nostra richiesta di immissione degli abilitati all'inferiore e al superiore.

NICOLAZZI. Sono sfavorevole al testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura e pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato:

## ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica e che siano in possesso della abilitazione richiesta, nonché gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a «buono», possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli in-

segnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

## ART. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata al Provveditore agli studi di non più di tre provincie, ivi compresa quella di residenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata al Provveditore agli studi di non più di tre provincie, ivi compresa quella di residenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia e nella regione autonoma della Valle d'Aosta per ogni tipo di insegnamento e il

punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, l'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

CODIGNOLA. Questi comma potrebbero essere accolti alla condizione che si applichi lo stesso criterio anche agli altri casi indicati dall'onorevole Leone.

VALITUTTI. Ritengo che non si possa pronunciare un giudizio su quest'ultimo comma senza riferirsi al penultimo comma. In sostanza con il penultimo comma si deroga al

principio della parzialità dell'abilitazione, in quanto si riconosce valido, ai fini dell'immissione nella graduatoria, anche un titolo di abilitazione nemmeno parzialmente valido per le materie che si devono insegnare. Però, mentre si concede questa deroga, con l'ultimo comma si limita la concessione medesima in favore di coloro che abbiano sì il titolo di abilitazione, ma abbiano conseguito il titolo di studio corrispondente. Ora, se questo si deve fare allora è un principio generale che si deve estendere a tutte le discipline: non lo possiamo limitare.

L'onorevole Sottosegretario mi ha fatto l'onore di citarmi a proposito delle ingiustizie di cui sono causa le leggi. Ebbene questo, onorevole Sottosegretario, è un esempio tipico di ingiustizia.

L'onorevole Giugni Lattari ha fatto delle osservazioni esattissime: se concedete questo beneficio agli abilitati in storia dell'arte, dovete concederlo anche agli altri. È proprio per queste ragioni che io sono contrario.

FINOCCHIARO. L'emendamento introdotto dal Senato con l'ultimo comma dell'articolo 3 giustifica invece — a mio avviso — il precedente. In sostanza, questo emendamento esige che i professori di storia dell'arte siano immessi nei ruoli in quanto hanno il titolo specifico per concorrere all'abilitazione specifica, mentre negli altri tre casi ipotizzati dal Relatore questo titolo manca. Ciò tuttavia non toglie il carattere di parzialità di questa innovazione, perché mentre il principio generale della legge era che bisognava essere in possesso dell'abilitazione e non di un'abilitazione parzialmente valida, si sono introdotti due comma che giustificano logicamente l'esclusione delle altre abilitazioni, ma che nondimeno non determinano una situazione di equità.

Noi quindi ci asterremo dalla votazione su questa modifica.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo fatto: la Commissione, all'unanimità, ha presentato al Governo, che lo ha accettato, un ordine del giorno, proprio in questa sede, perché, in sede di esecuzione, si interpretasse la legge in modo tale che coloro che fossero in possesso dell'abilitazione in storia dell'arte non fossero esclusi dai benefici della legge. Ora quest'ordine del giorno, come ha ricordato il Relatore, è stato approvato da tutti, su proposta dell'onorevole Loperfido e di altri.

FINOCCHIARO. Non era questo lo spirito dell'ordine del giorno.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ordine del giorno invitava il Governo a tener conto dei professori di storia dell'arte nei decreti di applicazione della proposta di legge qualora fossero in condizione di poterne beneficiare. Orbene, al Senato si è esaminato ampiamente tutto il testo che riguardava l'abilitazione della storia dell'arte e si è concluso che l'abilitazione può essere conseguita solo da professori laureati in lettere; che gli esami di abilitazione vertono sulla letteratura italiana (e con un'ampiezza straordinaria, per cui l'insegnamento della lingua italiana può essere tranquillamente affidato a questi abilitati), sulla storia (i programmi sono superiori a quelli di abilitazione per qualunque scuola media), sul latino e sul greco (la cui conoscenza è richiesta per l'interpretazione delle iscrizioni). Si tratta dunque di una abilitazione ad altissimo livello culturale e di carattere umanistico.

FINOCCHIARO. Non esiste questo tipo di abilitazione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'abilitazione di storia dell'arte per insegnare ai licei classici ha questi programmi.

FINOCCHIARO. No, onorevole Elkan. L'abilitazione concerne solo la storia dell'arte.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'abilitazione in storia dell'arte implica tutto questo.

FINOCCHIARO. Lo implica in quanto gli insegnanti di storia dell'arte hanno una preparazione di fondo che deriva loro dalla laurea in lettere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma quest'ultimo emendamento è stato congegnato proprio in modo da stabilire un vincolo con la laurea in lettere. E con questo credo che si sia interpretata proprio l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno approvato da questa Commissione.

SERONI. Volevo richiamare l'ordine del giorno, cosa che ha già fatto il sottosegretario Elkan. Naturalmente voteremo a favore.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura e pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato:

### ART. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di

avviamento professionale scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

Gli insegnanti in ruolo nella scuola media, ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge o della legge 28 luglio 1961, n. 831, possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento,

di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se prescritto.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'insegnamento prestato nella posizione di cui al presente articolo è valido ai fini della prova per il passaggio ad ordinario.

Limitatamente agli istituti professionali, la possibilità del comando per gli insegnanti che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, o della legge 28 luglio 1961, n. 831, è condizionata alla presenza in servizio presso tali istituti all'atto dell'approvazione della presente legge.

Nei limiti della disposizione di cui al precedente comma, le abilitazioni per le scuole tecniche sono valide per il comando negli Istituti professionali.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 5.

Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al Provveditore delle province di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti d'insegnamento, che diano diritto al trattamento di cattedra, di istituti d'istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, sempreché non vi siano nella provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini di cui ai precedenti commi le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli Istituti professionali.

Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

MAGRÌ. Voterò a favore del primo comma dell'articolo 5 prendendo atto di quanto detto dal rappresentante del Governo e dal Relatore, i quali hanno auspicato che questa Commissione possa immediatamente, dopo le ferie, prendere in esame le proposte di legge

relative all'inquadramento in ruolo degli abilitati per la scuola secondaria superiore.

Io mi auguro che il Senato ci faccia pervenire, approvato, il progetto di legge n. 974. Qualora questo non fosse, noi potremmo prendere in esame senz'altro le analoghe proposte di legge qui giacenti. Tanto più che le difficoltà tecniche che si opposero alla presa in considerazione vengono meno, mi pare, con l'approvazione di questa proposta di legge, che nel suo ultimo articolo prevede un aggiornamento automatico degli organici. Entro il marzo cioè dell'anno venturo il Ministero dovrà provvedere ad aggiornare automaticamente tutti gli organici, compresi quelli della scuola secondaria superiore. Ciò, quindi, renderà possibile l'applicazione alla scuola secondaria superiore di norme analoghe a quelle che adesso stiamo approvando per la scuola media. Mi auguro che, approvato questo provvedimento e quindi fissata la norma di decorrenza di queste nomine dal primo ottobre di quest'anno, i lavori possano procedere molto rapidamente per gli inquadramenti nei ruoli della scuola media, ma non mi illudo che ciò possa avvenire, effettivamente, entro il primo ottobre: perciò ritengo che se noi approveremo in tempo utile le proposte di legge relative alla scuola secondaria superiore, sarà possibile evitare del tutto quel flusso e riflusso di insegnanti dalla scuola secondaria superiore alla media e viceversa, fenomeno che indubbiamente costituisce per noi un serio motivo di preoccupazione.

VALITUTTI. Quando si approvò il testo originario in questa Commissione, noi ci dichiarammo contrari al principio della possibilità di comandare negli istituti medi superiori gli abilitati immessi nei ruoli della scuola media, perché — osservammo — che la legge si giustificava, proprio per dichiarazione del Governo e del Relatore, soprattutto in vista della normalizzazione e stabilizzazione del corpo insegnante nella scuola media unificata. E appunto rilevammo che questo intento della normalizzazione era poi incompatibile col principio del comando negli istituti medi superiori. Ora il Senato in sostanza, ha ristretto l'applicazione del principio, subordinandolo al conseguimento dello straordinario e ad un'altra condizione non messa sufficientemente in luce da questa discussione: cioè, che in tanto è possibile il comando negli istituti medi superiori, in quanto non esistano nella provincia abilitati agli stessi insegnamenti.

Per questa ragione, proprio stante la restrizione nell'applicazione del principio, cui

ho accennato, noi voteremo a favore del primo comma modificato dell'articolo 5.

FINOCCHIARO. Noi ci asterremo nella votazione di questo comma, per coerenza con quanto affermammo nella precedente discussione, allorché sostenemmo che il trasferimento di una massa di insegnanti dalla scuola media superiore a quella inferiore avrebbe creato dei gravissimi vuoti nelle prime.

Non mi pare che sia risolutivo il fatto citato dall'onorevole Elkan, e cioè che in Senato si è obiettato che trattasi di legge destinata a rinsanguare i quadri della scuola media inferiore, dal momento che per la superiore è già pronta una seconda proposta di legge Bellisario, che dovrebbe prevedere concorsi speciali per gli abilitati di scuola media superiore. Perché è chiaro che a detti concorsi parteciperanno gli stessi docenti che ora trasferiamo nelle medie inferiori, con la creazione di uno stato di confusione nella scuola, che può essere facilmente immaginato. Dalla scuola media superiore alla inferiore e poi di nuovo dalla inferiore alla superiore!

Qui non c'è logica, e questo non è contestabile. Per cui mi pare che si sarebbe potuta benissimo accettare l'altra impostazione: che in presenza di idonei, cioè, o di abilitati specifici, non vi poteva essere comando.

PICCIOTTO. Voteremo contro, per i motivi ieri ed oggi esposti, ed anche per altra considerazione. A nostro parere, il primo comma dell'articolo 5, così come è articolato oggi, risulta inoperante. Direi, dunque, che trattasi di elemento formale che inseriamo nel provvedimento, senza nessun valore.

Si dice che gli interessati possono essere comandati al superiore sempre che nella provincia non vi siano abilitati. Ora, io sono d'accordo con quanto sosteneva l'onorevole Magrì, che cioè è estremamente difficile che, col 1° ottobre 1966, gli abilitati entrino in ruolo. Tutta l'applicazione della legge, dunque, si sposta di un anno. L'articolo di cui trattasi, dunque, almeno per un anno è inoperante.

Ed allora, veramente, non si riesce a capire per quale ragione si sia voluta una formulazione del genere, nel momento in cui la maggioranza promette e si impegna di mettere rapidamente in discussione la proposta n. 974, giacente al Senato.

Il collega Magrì, a suo tempo, come rappresentante del Governo, ha detto le stesse cose di oggi dimenticando che alla Camera avevamo delle proposte di legge da poter discutere. Dimenticando, altresì, che anche

volendo differire la discussione della proposta di legge n. 974 e degli altri provvedimenti, nell'articolo 8, quella percentuale di riserva di cui alla legge n. 831, per le scuole medie superiori, poteva essere portata all'80 per cento. Con il che avremmo esaurito, per le superiori stesse, tutte le graduatorie previste dalla citata legge n. 831.

Si potrebbe poi verificare — ecco un altro punto importante — quel cataclisma di cui parlava l'onorevole Magri: imbottigliamento nelle scuole medie inferiori (per cui forse non si saprà come sistemare gli abilitati secondo l'articolo 7) e svuotamento completo delle superiori.

VALITUTTI. Se mal non ricordo, fu l'onorevole Buzzi a proporre il testo del quarto comma dell'articolo 5 giustificando la sua proposta con ragioni validissime, alle quali sentiamo di non poter venir meno neppure in questa circostanza. Voteremo perciò contro la soppressione di detto comma.

PICCIOTTO. Ricordo anch'io che fu proprio l'onorevole Buzzi a proporre la norma di cui trattasi. Del resto, tutti ci rendevamo conto della sua necessità. Negli istituti professionali vi è un gruppo di insegnanti, formati in questi anni, che anche se ha acquisito una discreta specializzazione, non è abilitato e verrà dunque disperso con l'entrata in vigore di questo provvedimento. La soppressione del quarto comma rappresenta perciò un errore gravissimo. Per questo voteremo contro la sua soppressione.

SERONI. Sento il dovere di richiamare anch'io la Commissione alla grave responsabilità che essa si assume con la soppressione del quarto comma dell'articolo 5. Voterò contro detta soppressione, nella consapevolezza di aver fatto registrare la mia modestissima voce in favore di un gruppo di insegnanti che verrà ingiustamente sacrificato.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura e pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato:

ART. 5.

Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al Provveditore delle province di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti d'insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti d'istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali

siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, sempreché non vi siano nella provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Ai fini di cui ai precedenti commi le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli Istituti professionali.

Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

(È approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato. Passiamo all'articolo 7. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 7.

Agli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti di cui al presente articolo saranno inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati dal precedente articolo 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applica la norma contenuta nel terzo comma del precedente articolo 6.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso



del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel terzo comma del precedente articolo 6 e nel terzo comma del precedente articolo 2.

**VALITUTTI.** Preannunciamo il nostro voto contrario a questo emendamento, per le ragioni già rapidamente accennate nel corso della discussione generale. Modificando il testo già approvato da questa Commissione ed accettando il nuovo requisito dei quattro anni di laurea aggiunto dalla Commissione del Senato, rendiamo particolarmente gravosa la situazione degli insegnanti elementari che chiedono l'immissione nei ruoli. Inoltre ci poniamo in contraddizione con l'intento di normalizzare e stabilizzare il corpo insegnante della scuola media.

Dichiaro quindi di essere favorevole al mantenimento della formula faticosamente elaborata dalla nostra Commissione e di essere contrario alla modifica introdotta dal Senato.

**PICCIOTTO.** Ribadiamo la nostra opposizione a questa nuova formulazione per i motivi diverse volte esposti, ma soprattutto per il fatto che con questo nuovo comma si aggraverà la situazione e si porranno in uno stato di inferiorità i maestri laureati. Il richiedere otto anni di anzianità infatti, onorevole Sottosegretario, è in pieno contrasto con la tesi della maggioranza che, approvando la legge n. 426, affermò di voler immettere tutti i maestri laureati nella scuola media. Ora l'articolo 7, che già era restrittivo, avrà come con-

sequenza che qualche migliaio di maestri laureati non potrà fruire dei benefici del provvedimento.

Indubbiamente nell'articolo 7 ravviso un elemento di ambiguità; gradirei un chiarimento dell'onorevole Relatore. Si afferma infatti che i maestri laureati saranno inseriti in graduatoria nazionale, applicandosi ad essi il beneficio di cui all'articolo 6: in altri termini, quelli che non saranno nominati saranno immessi in una graduatoria nazionale con riserva del 40 per cento delle cattedre. Ora mi chiedo: si tratta di due graduatorie distinte, oppure i maestri in questione entreranno in questa graduatoria? Dal momento che tali elementi di ambiguità persistono, avremo insegnanti abilitati successivamente che « scavalcheranno » quelli che nella graduatoria nazionale avevano titoli per la nomina immediata.

**NICOLAZZI.** L'onorevole Sottosegretario aveva confermato all'onorevole Borghi che sono richiesti 4 anni di laurea per gli insegnanti elementari. Ora, se ciò non costituisce una cosa illogica, come sostiene l'onorevole Valitutti, certamente rappresenta una grave ingiustizia. La Commissione, al termine di un lungo dibattito, aveva riconosciuto che gli insegnanti elementari, che avessero raggiunto una certa anzianità di ruolo potevano ottenere questo beneficio purché fossero in possesso della laurea. Al Senato questa posizione è stata rovesciata. Per questi motivi voterò contro le modifiche apportate dal Senato, anche per essere coerente ad una proposta di legge che avevo presentato.

**CODIGNOLA.** Vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler porre in votazione il primo comma dell'articolo 7 per divisione. Tale comma si divide in due parti. Una parte, la seconda, specifica quale tipo di specialità attenga a questa sessione di esami. La prima parte invece richiede per i maestri laureati un quadriennio di laurea oltre al quadriennio di permanenza in servizio; essa rappresenta quindi un'evidente discriminazione che non vedo come possa essere sostenuta dalla maggioranza. Vorrei rilevare l'inopportunità di approvare una tale norma, che travolge il principio di uguaglianza giuridica dei maestri. Non si possono commettere iniquità, solo per evitare che il provvedimento torni all'esame del Senato. Dichiaro che voterò contro la prima parte del comma ed a favore della seconda parte.

**LEONE RAFFAELE, Relatore.** Dichiaro che voterò a favore del testo emendato dal Senato e vorrei pregare la Commissione di

meditare su quanto avverrebbe se il provvedimento dovesse tornare all'esame del Senato, modificato anche di una sola virgola. Tutto il dibattito avvenuto al Senato, infatti, è stato contro l'approvazione dell'articolo 7, sia nel testo originario sia nel testo rinviato dalla Camera. Non si intendeva dare ai maestri laureati la possibilità di sostenere l'abilitazione riservata, neppure qualora avessero avuto dieci anni di servizio in ruolo. La Camera, approvando l'articolo 7, in un testo radicalmente innovativo rispetto alla proposta Bellisario, ha ottenuto che il Senato accettasse il principio equitativo dell'abilitazione riservata per i maestri laureati come per i professori che insegnano nella scuola secondaria. Tutti i gruppi erano contrari a tale principio, tranne il senatore Moneti e il senatore Bellisario. Dopo aver letto accuratamente la relazione del dibattito avvenuto al Senato, ho sentito il dovere di porre all'attenzione della Commissione quanto avverrebbe se rinviassimo il provvedimento al Senato.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sento la necessità di fare alcune considerazioni brevi ma che vorrei fossero ascoltate con attenzione, perché, giunti a questo punto, il successo del provvedimento dipende dall'attenzione che la Commissione presterà. Come ha affermato il Relatore, al Senato la proposta di legge non era considerata sotto l'aspetto concernente l'immissione in ruolo dei maestri laureati. Questa era la parte nuova introdotta dalla Camera, alla quale, come rappresentante del Governo, sono sempre stato favorevole, in quanto ho sempre ritenuto che i maestri laureati porterebbero nella scuola media dell'obbligo una vitalità tale da far riconoscere come validissima la loro immissione. Però, da una posizione che vuole che siano posti nelle stesse condizioni degli altri laureati i maestri della scuola elementare ad una posizione che vuole che essi passino in ruolo come gli altri, corre indubbiamente una notevole differenza. Questa posizione di privilegio che si vorrebbe creare mi è stata rimproverata dalla Commissione del Senato, ed io, anche come rappresentante del Governo, ho dovuto cedere perché le obiezioni erano piuttosto valide.

Per partecipare a questo esame di abilitazione riservata che cosa occorre? Occorre essere laureati ed avere svolto quattro anni di insegnamento nella scuola. Chi sono i laureati? Sono i maestri e gli altri laureati che hanno insegnato per quattro anni consecutivi con la qualifica. Gli altri maestri sono quelli che hanno insegnato quattro anni nella scuola,

ma anche con il titolo specifico di laureati, altrimenti sarebbero rispetto agli altri laureati in condizione di eccessivo favore.

Facciamo il caso di un giovane maestro che a 19 anni vinca il suo concorso e che poi si iscriva all'Università. Costui può trovarsi in una condizione di favore rispetto a chi ha frequentato l'Università senza fare il maestro e che quindi a 23 anni deve ancora svolgere i quattro anni di insegnamento richiesti. Ecco il punto che il Senato ha proposto come elemento discriminante.

Avverto la Commissione che la posizione della parallela Commissione del Senato su questo punto ha tale vigore logico per cui difficilmente si può sperare in un successo.

BUZZI. Mi trovo, come del resto altri colleghi, anzi come tutti i colleghi della Commissione — poiché non credo che il problema sia legato alle posizioni politiche dei gruppi — in notevole difficoltà.

Giudico l'emendamento del Senato un emendamento restrittivo e deludente. Restrittivo rispetto agli interessi della scuola, interessi che viceversa si vorrebbero collocare sul piano del contrasto o del confronto degli interessi di gruppo. Non riesco a comprendere, per esempio, che cosa significhi privilegiare questo o quello, quando riteniamo di avere necessità di mobilitare tutte le forze qualificate per superare le difficoltà della scuola media.

Questo è stato lo spirito col quale la nostra Commissione ha approvato a suo tempo l'articolo 7, e queste finalità non sono state comprese e condivise dai colleghi del Senato.

In secondo luogo, l'emendamento è deludente perché non se ne vede la giustificazione. Si vuole impedire che un giovane di 19 anni partecipi al concorso magistrale, entri nei ruoli della scuola elementare, si sacrifichi, insegnando e studiando nello stesso tempo per conseguire entro i quattro anni una laurea, mentre un altro, anche per ragioni che potrebbero essere di ordine sociale, ha la possibilità di fare esclusivamente lo studente universitario per quattro anni, conseguire la laurea ed iniziare poi tranquillamente la sua attività.

Era evidente che si voleva creare anche un incentivo, uno stimolo ad avviare i giovani maestri all'università.

Queste premesse, signor Presidente, esigerebbero su un piano di valutazione del problema in sé un voto contrario all'emendamento del Senato, ed a questo punto sorge veramente un problema di coscienza. Ho mol-

ta stima di tutti i colleghi e penso che, nel votare, ciascuno tenga conto di tutto il progetto di legge. Vorrei mettere a confronto l'aspetto negativo dell'emendamento, questo spirito o finalità della nostra proposta che viene in parte delusa, con il bene di carattere generale che oggi mi è dato di valutare solo in una certa misura. Io ho fiducia, per una ragione politica, nelle dichiarazioni del Governo e del Relatore. Il Relatore, anzi, mi garantisce ancora di più. Mi scusi l'onorevole Sottosegretario, ma il Governo potrebbe anche avere preoccupazioni politiche più larghe, nelle quali inquadrare questo particolare problema: il Relatore invece ha approfondito il singolo problema in quanto tale. Del resto non c'è da meravigliarsi di questo strano mondo, in cui è possibile che uomini appartenenti agli stessi gruppi politici ragionino diversamente nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, evidentemente partendo da stati d'animo, da posizioni e da esperienze diversi. Ma al di là di tutto questo, c'è un fatto preciso: che se questa proposta di legge non viene approvata oggi, certamente per l'ottobre prossimo non sarà applicabile.

**CODIGNOLA.** Non si può accettare che un ramo del Parlamento venga bloccato nel suo potere di emendamento!

**BUZZI.** Onorevole Codignola, si tratta di un male che sarebbe superiore a quello derivante dall'emendamento pervenutoci.

A mio personale avviso, la scuola ha maggiore interesse all'entrata in vigore della legge, anche così modificata, che al perfezionamento di essa anche in tutti i punti problematici ben noti, compreso quello degli istituti professionali e quello della strana discriminazione con riferimento al titolo di studio anziché al possesso di un'abilitazione conseguita in base a leggi vigenti.

Per questa sola ragione, per il timore che non si arrivi a dare all'esecutivo lo strumento legislativo che permetterà di emanare tempestivamente l'ordinanza e di rendere così operante il provvedimento con il nuovo anno scolastico, io voterò a favore della proposta di legge benché emendata. Ciò faccio anche nell'interesse dei maestri, che non esito a dire di avere voluto difendere assumendo con altri colleghi iniziative in loro favore.

Questo non significa, signor Presidente, che si intende rinunciare ad una battaglia e al principio che l'esperienza didattica deve avere valore in qualsiasi livello di scuola.

**SERONI.** Ho ascoltato con molto interesse e direi quasi con commozione quanto ha det-

to l'onorevole Buzzi, ed affermo che non avremmo niente in contrario a seguirlo sulla sua strada, se non ci dividesse una questione di fondo. Il collega Buzzi, dopo aver rilevato che nel lungo e, talora, estenuante dibattito sulla proposta di legge le divisioni avvenute nel seno della Commissione sono state al di sopra dei comuni schemi partitici, dopo aver rilevato che le divisioni stesse che oppongono oggi la nostra Commissione alla VI Commissione del Senato sono anch'esse al di fuori del sistema, tuttavia ha espresso il proposito di votare a favore del progetto di legge, in omaggio alla fiducia che ripone nel Governo e nel Relatore.

Io desidero rilevare, nel sottolineare il significato del nostro voto contrario all'emendamento proposto dal Senato all'articolo 7, che noi biasimiamo che si continuino a trascinare di anno in anno provvedimenti relativi al personale insegnante, provvedimenti che non si intende far uscire dai limiti di una certa sistemazione settoriale.

La strana sistemazione che oggi qui è stata fatta presente è dovuta, direi, proprio al fatto che in certe occasioni mentre alcuni individui sono più sensibili alle esigenze espresse da determinati gruppi di insegnanti, altri lo sono per differenti gruppi. Ecco perché ad un certo punto nascono quelle distinzioni corporative che giustamente si condannano, e che anch'io ho sempre condannato e condannerò.

Questo accade perché noi continuiamo a legiferare in modo non giusto su di una materia tanto delicata quale quella del personale insegnante. Non mi sembra a tale proposito fuori luogo il richiamo al lavoro svolto dalla Commissione di indagine, la quale ha appunto compiuto un nobile sforzo, al fine di svincolare questo settore dalle strettoie del corporativismo, del settorialismo e del sindacalismo deterioro che imperano purtroppo nel campo scolastico in modo assai più rilevante che non negli altri settori sindacali dei lavoratori italiani. La Commissione di indagine aveva fatto uno sforzo per portare questa materia all'unico rapporto veramente efficace, giustamente inquadrandola nelle ragioni dello sviluppo della scuola italiana. Si creano delle confusioni quando questo rapporto viene dimenticato, volutamente o no. E questo è accaduto durante il lungo dibattito sul provvedimento al nostro esame.

L'articolo 7 si riferisce ad una particolare categoria, ma, della situazione veramente imbarazzante che si è venuta a creare, a noi interessa soprattutto il lato didattico vero e

proprio. È infatti da un punto di vista didattico che vorremmo che la categoria di insegnanti di cui tratta l'articolo 7 venisse acquisita alla scuola italiana in una forma tale per cui essa possa con migliori armi didattiche — direi — nei confronti degli altri insegnanti, operare per lo sviluppo della scuola media di recente istituzione.

È questo il nostro punto di vista che troppo spesso viene in questa, ed in altre Commissioni, scambiato per massimalismo. Non è massimalismo, perché mentre ci si limita ad auspicare che qualche cosa di serio e di doveroso sia concluso, praticamente ci accingiamo ad approvare un provvedimento simile ad una carta bianca per i provvedimenti di domani, per successive deroghe e modifiche. Non è massimalismo il nostro quando insistiamo per un accordo di massima, e per far avvenire la discussione su quelli che saranno i punti di rottura ideali, al fine di trattare finalmente la materia in modo organico, il che non vuole affatto dire globalità assoluta.

Questo è il richiamo che noi facciamo nel momento in cui esprimiamo il nostro voto contrario e all'articolo 7 come è stato emendato dal Senato, e alla proposta di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha proposto di votare l'articolo 7 per divisione.

Do lettura del primo comma dell'articolo 7 fino alla parola « buono »:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della seconda parte del primo comma dell'articolo 7:

« è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967 ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 7:

« Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 7:

« Gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il quarto comma non è stato modificato. Do lettura del quinto comma dell'articolo 7:

« Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel terzo comma del precedente articolo 6 e nel terzo comma del precedente articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7, nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato, non sono stati apportati emendamenti, ne do nuovamente lettura e lo pongo, successivamente, in votazione:

#### ART. 7.

Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel terzo comma del precedente articolo 6 e nel terzo comma del precedente articolo 2.

(*E approvato*).

L'articolo 8, infine, del provvedimento non risulta modificato.

L'onorevole Magri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge n. 2219-B,

invita il Governo

a tener presente, nell'emanare l'ordinanza di cui all'articolo 2, l'interpretazione dell'articolo 1, nel senso che gli anni di servizio prestati debbono essere stati effettuati nel possesso del titolo di studio prescritto per il conseguimento della relativa abilitazione ».

SERONI. Riteniamo improponibile l'ordine del giorno in quanto esso mira, al di là di quella che è la sua natura, a dare un'interpretazione autentica dell'articolo 1 della proposta di legge che abbiamo testé finito di esaminare. Io la prego formalmente, signor Presidente, di valutare attentamente questo ordine del giorno. Far passare, infatti, un tale ordine del giorno, in cui si invita il Governo nell'emanare le ordinanze, ad interpretare in un determinato modo quell'articolo è un assurdo. Ci si potrebbe chiedere perché mai quell'articolo non sia stato modificato nel senso voluto.

VALITUTTI. Ritengo che la Commissione, approvando questo ordine del giorno, inaugurerebbe davvero un aberrante metodo legislativo. La Commissione approva una legge e poi approva un ordine del giorno con cui si stabilisce che la legge non deve essere interpretata nel solo significato logico che essa può avere. Per ragioni di serietà, voterò contro l'ordine del giorno se lei, signor Presidente, non lo riterrà improponibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vale la pena, una volta che la proposta di legge è stata approvata in tutti i suoi articoli, creare un problema così grave per un ordine del giorno.

Vorrei quindi pregare anzitutto il collega Magri di non insistere nel suo ordine del giorno.

MAGRI. Io avevo aderito ad un suo invito, signor Presidente. Quando feci presente come andava interpretata la norma, lei mi disse che potevo concretare questo punto di vista in un ordine del giorno.

Debbo anche far presente che obiezioni di questo genere non furono prospettate da parte dell'onorevole Seroni quando l'onorevole Loperfido presentò, nella precedente lettura di questa proposta di legge, un ordine del giorno perfettamente analogo a quello che io ho presentato.

TEDESCHI. Ed è per questo che il Senato, giustamente, ha trasformato quell'ordine del giorno in un emendamento.

MAGRI. Questa è un'altra faccenda. Noi comunque lo abbiamo accettato e da quella parte non venne alcuna eccezione di improponibilità.

Ciò premesso, dichiaro che non ho alcuna difficoltà a ritirare l'ordine del giorno, perché sono convinto che la saggezza del Governo terrà conto di quanto è emerso nella discussione.

PRESIDENTE. Proprio perché non costituisca precedente per la nostra Commissione, devo precisare all'onorevole Valitutti che noi abbiamo adottato la prassi, per diverse legislature, di fornire, attraverso un ordine del giorno, un chiarimento al potere esecutivo che deve applicare la legge. Naturalmente, per quello che vale un tale chiarimento e una tale interpretazione.

Poiché adesso si è sollevata una questione su questo punto, sono grato al collega Magri che mi ha tolto da questa difficoltà e dalla difficoltà in cui si sarebbe trovata la Commissione di aprire una discussione con interventi *pro* e *contra* su un problema di questo genere.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

BELLISARIO ed altri: « Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219-B).

Presenti e votanti . . . . . 34

Maggioranza . . . . . 18

Voti favorevoli . . . . . 22

Voti contrari . . . . . 12

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Calazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffae-

le, Levi Arian Giorgina, Magri, Marangone, Mitterdorfer, Baldani Guerra, Nicolazzi, Picciotto, Racchetti, Nannini, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

*È in congedo:*

Di Lorenzo.

**La seduta termina alle 13,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO